

RESOCONTO STENOGRAFICO

319.

SEDUTA DI MARTEDI' 14 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	28841		
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge	28843		
Assegnazione di un disegno di legge a commissione in sede legislativa	28843		
Disegni di legge:			
(Annunzio)	28841		
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	28858		
(Trasmissione dal Senato)	28841		
Disegno di legge:			
(Seguito della discussione e approvazione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale (2411)	28844		
		PRESIDENTE	28844, 28846, 28849, 28850, 28852, 28853, 28854, 28856, 28857, 28858
		CRIVELLINI (PR)	28852
		DI GIULIO (PCI)	28855
		GARZIA (DC)	28851, 28854, 28855

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

PAG.	PAG.
GIANNI (PDUP) 28850, 28852, 28857, 28858	GUARRA (MSI-DN) 28861, 28862
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> 28850, 28853, 28854, 28855, 28856, 28858	PINTO (PR) 28864
SINESIO (DC), <i>Relatore f.f.</i> 28846, 28853, 28854, 28857	Proposte di legge:
TROMBADORI (PCI) 28855, 28856	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 28842
VIGNOLA (PCI) 28845, 28849, 28850, 28853, 28857	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 28844
Disegno di legge:	(Trasmissione dal Senato) 28841
(Discussione e approvazione): Conver- sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del no- vembre 1980; ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regio- ni Basilicata e Campania (approva- to dal Senato) (2505) 28859	Interrogazioni e interpellanze:
PRESIDENTE 28859, 28861, 28862, 28863, 28864, 28865, 28866, 28867, 28868, 28869, 28870	(Annunzio) 28876
BALESTRACCI (DC), <i>Relatore</i> 28859, 28865	Petizioni:
CURCIO (PCI) 8869, 28870	(Annunzio) 28842
FIORI PUBLIO (DC) 28869	Corte dei Conti:
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> 28861, 28865, 28867, 28868, 28869, 28870	(Trasmissione di documenti) 28842
GITTI (DC) 28867, 28868	Ministro della Marina Mercantile:
GUALANDI (PCI) 28863	(Trasmissione di documento) 28858
	Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni:
	PRESIDENTE 28870
	Votazione segreta di disegni di legge 28870
	Ordine del giorno della seduta di do- mani 28876

La seduta comincia alle 16,30.

GIANNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Aniasi, Gorla e Malfatti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 501-B - Disegno di legge iniziativa del Governo; ACCAME ed altri; TASSONE e ZOPPI; ALBERINI ed altri: «Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti» (già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, modificato, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato da quella IV Commissione permanente) (1567-37-395-713-B);

S. 1059 - «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace» (approvato da quel Consesso) (2531);

S. 1223 - «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali» (approvato da quel Consesso) (2532).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 13 aprile è stato presentato alla Presidenza in seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita» (2527).

Sono stati altresì presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979» (2528);

«Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978» (2529);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980» (2530).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari Costituzionale):

STEGAGNINI E TASSONE: «Istituzione dal Servizio cartografico nazionale e nuove norme concernenti l'Istituto geografico militare» (2350) *(con parere della V, della VI, della VII, delle VIII, della IX e della X Commissione);*

IV Commissione (Giustizia):

BIONDI ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo» (2478) *(Con parere della I Commissione).*

Trasmissioni dalla Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso:

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 (doc. XV, n. 66/1977-1978-1979);

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi dal 1969 al 1978 (doc. XV, n. 67/1979-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978);

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 (doc. XV, n. 68/1977-1978-1979).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENZA. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GIANNI, Sottosegretario, legge:

Albanesi Ernesto, da Como, chiede un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 957 che eviti disparità nei trattamenti di quiescenza del personale degli enti locali di confine non più facenti parte del territorio dello Stato (153);

Palumbo Carmine Luigi, da Bolzano, e numerosi altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo che estenda a tutti gli appartenenti ai corpi di polizia collocati in quiescenza prima della entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, i benefici economici previsti dagli articoli 143, 144 e 165 della legge stessa (154);

Laperchia Emanuele, da Bari, e **Ottonello Carlo, da Genova,** chiedono un provvedimento legislativo che faccia decorrere dal 1° luglio 1970 i benefici economici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187 a favore dei marescialli maggiori o gradi corrispondenti con la qualifica di «aiutante o scelto» (155);

il deputato **Tozzetti** presenta la petizione di **Negri Gino,** ed altri cittadini, da Roma, che chiedono un provvedimento legislativo che preveda la graduazione degli sfratti e misure volte a riattivare il mercato delle locazioni degli immobili (156);

il deputato **Ciampaglia** presenta la petizione di **Multari Salvatore,** da Messina, che chiede un provvedimento legislativo per estendere l'ambito di applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici o sindacali (157);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Chiarenza Salvatore, da Catania, e numerosi altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo che estenda a tutto il personale militare collocato in pensione antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, i benefici economici previsti dagli articoli 146, 147 e 148 della legge stessa (158);

Pellegrini Vincenzo, da Roma, chiede una modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dagli esperti aggiunti nella ricerca storica-diplomatica pervenuti in carriera tra il 1° gennaio 1978 e il 31 dicembre 1980 (159);

De Luca Gianni, da Mestre (Venezia), chiede un provvedimento legislativo che preveda da parte degli assegnatari di alloggi popolari la presentazione del certificato di nullatenenza rilasciato dal Catasto e dalla Conservatoria dei registri immobiliari (160);

De Luca Gianni, da Mestre (Venezia), chiede l'abolizione dell'istituto dell'immunità parlamentare (161);

De Luca Gianni, da Mestre (Venezia), chiede un provvedimento legislativo che faccia obbligo alle case da giuoco situate sul territorio nazionale di comunicare al fisco le somme versate e incassate dai giocatori (162);

De Luca Gianni, da Mestre (Venezia), chiede un provvedimento legislativo che faccia obbligo di concedere mutui a carico dello Stato alle famiglie numerose per l'acquisto dell'abitazione (163);

Franchini Cesarini, da Montecatini Terme (Pistoia), e altri cittadini, chiedono una modifica della legge 11 luglio 1980, n. 312, che preveda l'automatico adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quello delle corrispondenti categorie in servizio (164);

Gervino Gennaro, da Roma, chiede l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, in materia di aumenti periodici di stipendio

per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (165).

PRESIDENTE. Le petizioni testè lette saranno trasmesse alle competenti commissioni.

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Gruppo parlamentare del partito liberale italiano ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza della seguente proposta di legge:

FERRARI GIORGIO «Norme in materia di contratti agrari» (2455).

Su questa richiesta, in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede legislativa:

S. 943. - «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2489) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge ad esse attualmente assegnate in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

QUATTRONE ed altri: «Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati» (293);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

CARPINO e **ALBERINI**: «Norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica» (2028); **STEGAGNINI** ed altri: «Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento di capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo» (2165); **ZANINI** ed altri: «Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri» (2293);

se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capita-

le minimo delle società di capitale (2411)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali o di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, le parole: «per il territorio», sono sostituite con le seguenti: «per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Do, pertanto lettura nel testo originario del Governo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

«L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1981».

ART. 2.

«Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecario. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981».

ART. 3

«Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31

dicembre 1981, per il territorio di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

ART. 4

«Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 4 sostituire le parole: 31 dicembre 1981 con le seguenti: 31 luglio 1981; conseguentemente, al secondo e terzo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1981 con le seguenti: 31 luglio 1981.

1. 3.

VIGNOLA, MACCIOTTA, ALINOV, AMBROGIO, GAMBOLATO.

L'onorevole Vignola ha facoltà di svolgerlo.

VIGNOLA. Desidero soltanto sottolineare, signor Presidente, che noi abbiamo presentato questo emendamento per un duplice scopo: ridurre in primo luogo ad un fatto tecnico la proroga della durata della Cassa, anche se non ve ne sarebbe stato bisogno, come abbiamo argomentato a proposito dell'eccezione di incostituzionalità del decreto.

Ma lo abbiamo anche presentato per far sì che la discussione sul nuovo decreto sia il più possibile rapida, in modo da realizzare un raccordo con i problemi di rinnovamento della politica economica del nostro paese. Manteniamo pertanto questo emendamento, signor Presidente.

Nel contempo, però, prendiamo atto del fatto che il Governo presenta un emendamento volto ad abbreviare i termini dal 31 dicembre al 30 settembre. Consideriamo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

questo come un risultato anche della nostra azione; e lo consideriamo anche come un avvertimento per coloro che continuano ancora a sostenere questo strumento di corruzione e di inefficienza, rappresentato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1981 con le seguenti: 31 luglio 1981; conseguentemente, al secondo e al terzo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1981 con le seguenti: 31 luglio 1981.

1. 5.

GIANNI, MILANI, CATALANO, CAFIERO,
MAGRI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Gianni ha facoltà di svolgerlo.

GIANNI. Con il nostro emendamento proponiamo che la durata della proroga sia ridotta al 31 luglio 1981, mentre il Governo ha indicato la data del 30 settembre.

Il senso del nostro emendamento è da collegare ad una opposizione di principio, ribadita anche attraverso la presentazione di pregiudiziali di costituzionalità al disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. A nostro avviso, vi era l'esigenza che entro una data politicamente certa e ragionevolmente breve dal punto di vista temporale, il Parlamento nei suoi due rami avesse modo di discutere un disegno organico di modifica legislativa ad una legge, la cui scadenza era quinquennale.

Come si può interpretare l'emendamento presentato dal Governo e fatto proprio dalla Commissione, che proroga la scadenza al 30 settembre 1981? Lo debbo interpretare come un impegno da parte del Governo a fare in modo, per ciò che è nelle sue facoltà, che si arrivi entro quella data ad un nuovo disegno di legge organico sulla questione della Cassa per il Mezzogiorno, o è semplicemente un accomodamento per spuntare argomentazioni,

che pure in quest'aula avevano trovato spazio, giacché la votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità ha avuto un risultato negativo con un esiguo margine di voti?

Questa è la mia perplessità. Posso allora convenire con il collega Vignola che questa riduzione della durata della proroga rappresenta una vittoria di chi ha sostenuto la non necessità di qualsivoglia proroga; e questa vittoria non la vogliamo buttare alle ortiche, ma tutto poi resta condizionato a ciò che succederà d'ora in avanti.

Insisto comunque sul mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1981» con le seguenti: «30 settembre 1981».

Consequentemente al secondo e al terzo comma sostituire le parole «31 dicembre 1981» con le seguenti: «30 settembre 1981».

1. 37.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di illustrarlo.

SINESIO, per la Commissione. La motivazione di questo emendamento, signor Presidente, è chiara; è cioè quella di accorciare il più possibile i termini e far sì che il Governo possa portare avanti in Parlamento l'approvazione della legge, non più il raccordo, ma la legge globale che affronta e risolve i problemi e le prospettive della Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge

1.1

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del de

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

creto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 1° maggio 1981.

1. 6.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 5 maggio 1981.

1. 7.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 10 maggio 1981.

1. 8.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 15 maggio 1981.

1. 9.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 20 maggio 1981.

1. 10.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 25 maggio 1981.

1. 11.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre

1981, con le seguenti: 30 maggio 1981.

1. 12.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 4 giugno 1981.

1. 13.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 9 giugno 1981.

1. 14.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 14 giugno 1981.

1. 15.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 19 giugno 1981.

1. 16.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 24 giugno 1981.

1. 17.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 29 giugno 1981.

1. 18.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 4 luglio 1981.

1. 19.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 9 luglio 1981.

1. 20.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 14 luglio 1981.

1. 21.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 19 luglio 1981.

1. 22.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 24 luglio 1981.

1. 23.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 29 luglio 1981.

1. 24.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge sostituire le parole: 31 dicembre

1981, con le seguenti: 3 agosto 1981.

1. 25.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 8 agosto 1981.

1. 26.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 17 agosto 1981.

1. 27.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 22 agosto 1981.

1. 28.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 27 agosto 1981.

1. 29.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 1° settembre 1981.

1. 30.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 6 settembre 1981.

1. 31.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 11 settembre 1981.

1. 32.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 16 settembre 1981.

1. 33.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 21 settembre 1981.

1. 34.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 26 settembre 1981.

1. 35.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 30 settembre 1981.

1. 36.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 2 marzo.

1.2.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Crivellini, ha facoltà di svolgerli.

CRIVELLINI. La nostra posizione, come è noto, non è in favore del mantenimento della Cassa per il mezzogiorno (non so se la presenza al banco del Governo del ministro della difesa sia per difendere meglio l'esistenza della Cassa per il mezzogiorno: la nostra posizione è invece esattamente contraria). Noi manteniamo, quindi, il nostro emendamento 1.1 che è, diciamo, di principio, completamente pressivo della proroga. Abbiamo anche noi, con la nostra azione sulla legge finanziaria ed anche in questa occasione, cercato un segno minimamente tangibile di una volontà del Governo che questa proroga fosse finalizzata ad una revisione e non fosse una proroga secca. Prendendo atto, quindi, di questo emendamento della Commissione noi ritireremo tutti gli altri nostri emendamenti, dall'1.6 compreso sino all'1.36 compreso, tranne gli emendamenti 1.2 e 1.24. Quest'ultimo emendamento in sostanza simile, anche se con una differenza di due giorni, agli emendamenti Vignola 1.3 e Gianni 1.5. Riassumendo, signor Presidente, manteniamo gli emendamenti 1.1, 1.24 e 1.2, e ritiriamo tutti gli altri presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 1:

1. 4.

VIGNOLA, MACCIOTTA, ALINOV, AMBROGIO, GAMBOLATO.

L'onorevole Vignola, ha facoltà di illustrarlo.

VIGNOLA. Signor Presidente, intendiamo mantenere questo emendamento al fine di dare al problema, affrontato dall'ultimo comma dell'articolo 1, una soluzione più adeguata in seno all'articolo 4. Inoltre il nostro emendamento è confortato dal parere favorevole della Commissione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

VIGNOLA, MACCIOTTA, ALINOVÌ, AMBROGIO, GAMBOLATO.

L'onorevole Vignola ha facoltà di illustrarla.

VIGNOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

GIANNI, MILANI, CATALANO, CAFIERO, MAGRI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Gianni ha facoltà di illustrarlo.

GIANNI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con i seguenti:

Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian e Staranzano, di cui al primo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si

applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981.

2. 3.

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di svolgerlo.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Questo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 è un chiarimento relativo alla situazione del Polesine; non introduce nulla di nuovo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 2.

VIGNOLA, MACCIOTTA, ALINOVÌ, AMBROGIO, GAMBOLATO.

L'onorevole Vignola ha facoltà di svolgerlo.

VIGNOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 3.

GIANNI, MILANI, CATALANO, CAFIERO, MAGRI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Gianni ha facoltà di svolgerlo.

GIANNI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

cembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981.

Il termine di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 1981 per il territorio di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'accordo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, situati nel territorio predetto, in società esistenti alla data del 31 dicembre 1980 nel territorio medesimo.

3. 1.

GARZIA, GOTTARDO, GORIA, GAITI,
USELLINI.

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgerlo.

GARZIA. Signor Presidente, l'emendamento tende a riprodurre il testo del decreto legge emanato dal Governo il 22 dicembre 1980 - cioè il primo decreto di proroga della Cassa per il Mezzogiorno che, poi, sotto l'aspetto che è affrontato da questo emendamento, è stato ampiamente modificato. Fu modificato a seguito del parere espresso dalla Commissione per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, che rilevò come il Governo avesse introdotto motivi e ragioni di carattere fiscale che non sarebbe stato logico collocare in un decreto di proroga della Cassa. Tuttavia, trattandosi di facilitazioni, che interessavano alcune specifiche zone (quanto all'articolo 2) e il Mezzogiorno (quanto all'articolo 3), la Commissione espresse un parere favorevole: lo espresse, per quanto riguarda l'emendamento che sto illustrando, all'unanimità; per quanto riguarda invece la proroga della Cassa, il gruppo comunista ovviamente mantenne la sua nota posizione negativa.

L'articolo 3 proponeva di portare al 30 aprile del corrente anno il termine di cui all'articolo 9 della legge n. 904, quel termi-

ne cioè in base al quale le società dovevano adeguarsi ai nuovi limiti di capitale. La Commissione per il mezzogiorno espresse, come dicevo, parere favorevole, ma rilevò per il Mezzogiorno, che si trova in una situazione particolare, tanto più in questo momento in cui è coinvolto nella ripresa dopo il terremoto, è opportuno che questo termine sia portato al 31 dicembre 1981. La Commissione suggerì anche (leggo testualmente) «di estendere una tale proroga anche per i termini di cui all'articolo 10 della legge 16 ottobre 1977, n. 904, apporti e concentrazioni». La Commissione per il mezzogiorno, suggerì, cioè, che il termine del 31 dicembre 1981 venisse esteso anche all'applicazione dell'articolo 10, e quindi che fosse possibile nel Mezzogiorno ritardare gli apporti di capitale fino al 31 dicembre e fosse possibile anche compiere ulteriormente operazioni di apporti e concentrazioni in base alla legge n. 904, il cui termine scadeva il 31 dicembre 1980. E ciò non senza un *ratio*, in quanto la situazione del Mezzogiorno, estremamente fragile sotto tutti i punti di vista, lo è anche per quanto riguarda la struttura produttiva e distributiva. Quindi, sollecitare ancora il Mezzogiorno a procedere, sulla traccia della «legge Visentini» e della «legge Pandolfi», a concentrazioni ed apporti significava rendere più robusta la struttura stessa delle imprese e significava anche rendere più trasparente la loro gestione, perché con la crescita di società in accomandita di persone o di società di capitali si imponeva una tenuta di scritture che appunto rendevano più trasparenti, anche per il fisco, le gestioni delle società.

Coerentemente con tale parere, che - ripeto - relativamente a queste parti è stato espresso all'unanimità della Commissione per il mezzogiorno, al Senato fu presentato l'emendamento Scardaccione 3. 1, sul quale il Governo manifestò la sua indifferenza rimettendosi all'Assemblea che su di esso si espresse favorevolmente.

Il decreto così modificato dal Senato pervenne alla Commissione bilancio della Camera, l'emendamento, approvò a sua

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

volta quell'articolo in questione. Poi il decreto decadde e fu emanato quello che oggi stiamo esaminando.

Nel nuovo testo il Governo, invece di seguire la consueta prassi di utilizzare per il secondo decreto il testo come modificato in uno dei due rami del Parlamento, ha stralciato questa norma, per motivi che non risultano dalla relazione allegata al decreto. Tuttavia, in riferimento ad alcune delle obiezioni che immagino il Governo si sia posto nel momento in cui ha escluso la proroga del termine di cui all'articolo 10 della legge n. 904, ritengo che esso abbia ritenuto che il mantenimento di quel termine avrebbe potuto facilitare nel Mezzogiorno operazioni di concentrazione che altrimenti non sarebbero state più possibili.

Il mio emendamento, quindi, non solo ripropone la disciplina già oggetto di esame da parte della Commissione per il mezzogiorno (per questa parte, lo ripeto, favorevole all'unanimità), così come era stata approvata dal Senato, ma riduce la portata del testo approvato in quella sede, perché restringe l'applicazione dell'articolo 10 al territorio del Mezzogiorno e comunque a tutte le ditte individuali e società che già esistevano al 31 dicembre 1980. In questo modo, non è comunque più possibile creare artificialmente nuove società per compiere quelle operazioni che il ministero delle finanze sembra paventi molto, senza peraltro avere, a mio avviso, esaminato a fondo questo problema.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 4 del decreto-legge:

Sopprimere l'articolo 4:

4. 1.

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Crivellini ha facoltà di svolgerlo.

CRIVELLINI. Sarò molto breve, perché già in altre occasioni proposte soppressi-

ve di questo tipo hanno trovato larghi consensi in quest'aula, trattandosi di un problema che non attiene particolarmente a questo decreto, quanto piuttosto al rispetto della norma costituzionale di cui all'articolo 77. In questo modo, infatti, il Governo emanando un decreto-legge fa salvi gli atti compiuti a seguito di un precedente decreto-legge decaduto. Questo significa, nei fatti, prorogare da sessanta a centoventi giorni il termine di cui all'articolo 77 della Costituzione, senza che il Parlamento si sia espresso a riguardo.

Ho visto che altri gruppi hanno proposto di risolvere il problema spostando questa norma dal testo del decreto-legge a quello del disegno di legge di conversione. Noi non abbiamo avanzato una tale proposta perché riteniamo che non sia del tutto conforme, quanto meno alla lettera dell'articolo 77 della Costituzione, secondo la quale, a nostro avviso, un tale intervento può essere attuato soltanto con un provvedimento legislativo del tutto diverso. Riteniamo, comunque, che la soluzione proposta con gli emendamenti Vignola Dis. 1.01 e Gianni Dis 1.02 possa essere, al limite, accettabile. Non è invece accettabile la soluzione adottata con l'attuale articolo 4 del decreto-legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 4 del decreto-legge:

Sopprimere l'articolo 4:

4. 3.

GIANNI, MILANI, CATALANO, CAFIERO,
MAGRI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Gianni ha facoltà di svolgerlo.

GIANNI. Ho già detto, intervenendo nel corso della discussione sulla pregiudiziale e poi nel corso della discussione sulle linee generali, che l'articolo 4 costituisce uno dei punti più gravi di questo decreto-legge, in quanto, con una sorta di sanatoria, si va ad una «conversione strisciante»

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

di un decreto-legge decaduto (mi sia consentito questo artificio neologistico-parlamentare).

D'altro canto, la soppressione (in questo concordo con il collega Crivellini), che proponiamo insieme ad altri gruppi, di questo articolo 4 si sposa bene con gli emendamenti identici (nel contenuto) Dis. 1.01 e Dis. 1.02.

Colgo quindi l'occasione per insistere sia sull'emendamento 4.3, di soppressione dell'articolo 4 del decreto-legge, sia sull'emendamento Dis. 1.02, relativo all'introduzione di un articolo aggiuntivo 1-bis al disegno di legge di conversione. Mi sono permesso di trattare entrambe le materie contenute nei due emendamenti, per brevità e per connessione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4:

4.2.

VIGNOLA, MACCIOTTA, ALINOVÌ, AMBROGIO, GAMBOLATO.

L'onorevole Vignola ha facoltà di svolgerlo.

VIGNOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 del decreto-legge con il seguente:

«La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammodernamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei

prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981».

4.4. (ex Dis. 1.03)

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di illustrarlo.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Questo emendamento mira a rendere più facili gli investimenti della Banca europea degli investimenti a favore della Cassa per il mezzogiorno, mettendo i relativi controvalori dei prestiti a carico ed a scomputo della assegnazione disposta a favore della Cassa per il 1981, senza oneri per quanto riguarda il complesso degli stanziamenti stabiliti a favore della Cassa stessa.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

SINESIO, *Relatore ff.* Sono contrario agli emendamenti Vignola 1.3, Gianni 1.5, Crivellini 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

PRESIDENTE. Le ricordo che questa serie di emendamenti dell'onorevole Crivellini è stata ritirata, con la sola eccezione dell'1.24.

SINESIO, *Relatore ff.* Sono contrario a questo emendamento. Sono, invece, favorevole all'emendamento Vignola 1.4, perché la disposizione con esso soppressa si trasferisce in sede di articolo aggiuntivo 1-bis al disegno di legge (*Commenti del deputato La Loggia*). Sono contrario all'emendamento Crivellini 1.2, nonché agli identici emendamenti Vignola 2.1 e Gianni 2.2.

Sono favorevole all'emendamento del Governo 2.3. Esprimo parere contrario agli identici emendamenti Vignola 3.2 e Gianni 3.3. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, devo dire che mi rendo conto delle ragioni dell'onorevole Garzia: sono cioè favorevole al fatto che questo problema possa trovare una soluzione e farò proposte in senso positivo. Sull'emendamen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

to in questione mi rimetto quindi al parere del Governo.

Sono infine contrario agli emendamenti Crivellini 4.1, Vignola 4.2 e Gianni 4.3, mentre sono favorevole all'emendamento del Governo 4.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Consento con il parere dell'onorevole relatore e richiamo la sua attenzione, signor Presidente, sul fatto che l'articolo 4, nel testo originario del decreto, di cui gli identici emendamenti Crivellini 4.1, Vignola 4.2 e Gianni 4.3 propongono la soppressione, è identico all'articolo aggiuntivo Vignola Dis. 1.01: il Governo è dunque favorevole alla soppressione dell'articolo 4 del decreto, senza che ciò pregiudichi l'orientamento successivo, al momento del voto, in merito all'articolo aggiuntivo Vignola Dis. 1.01.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio, onorevole sottosegretario...

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'articolo 4 nel testo originario del decreto-legge, sulla garanzia di esecuzione dei termini precedenti, ove...

PRESIDENTE. In ordine all'emendamento 4.4 del Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. No: quell'emendamento è a parte. Vi sono gli emendamenti soppressivi dell'articolo 4 del decreto-legge Crivellini 4.1, Vignola 4.2 e Gianni 4.3 su cui il relatore ha espresso parere contrario; per contro, il parere del Governo è favorevole poiché bisogna sopprimere tale articolo 4 per trasferirlo - senza alcun pregiudizio - all'articolo aggiuntivo 1-bis del disegno di legge, già formulato dal collega Vignola col suo emendamento Dis. 1.01 che riproduce lo stesso testo.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione del relatore su questa soluzione proposta dal Governo?

SINESIO, *Relatore ff.* Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Prosegua pure, onorevole sottosegretario.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'emendamento Garzia 3.1 che rappresenta qualcosa di nuovo rispetto al testo del disegno di legge, vorrei pregare lo stesso collega Garzia di ritirarlo allo scopo di consentire al Governo di disciplinare tale materia con un organico disegno di legge.

Pertanto - ripeto - prego il collega Garzia di ritirare il suo emendamento 3.1 per consentire un riesame dell'argomento in altra sede.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, a lei è capitata l'avventura che capita normalmente ai parlamentari di maggioranza: quando hanno ragione, si chiede loro l'atto di garbo di ritirare i propri emendamenti.

Dunque, intende accogliere la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo?

GARZIA. Normalmente i parlamentari della maggioranza hanno fiducia nel Governo, ma il sottoscritto non ne ha: ebbene, se il Governo è in grado di indicare una data entro la quale questo provvedimento verrà preso, io sono pronò a ritirare l'emendamento, ma se si tratta della consueta assicurazione generica, questa beffa al Mezzogiorno - per quel che mi compete - non la posso tollerare, anche perché la Commissione per il Mezzogiorno, presente il sottosegretario Giglia, recepì all'unanimità la soluzione consacrata in questo emendamento di tutte le forze politiche.

Pertanto, se il Governo è in grado di dire entro quale data ritiene di poter provvedere, in linea con l'istanza da me avanzata (mentre gli aspetti tecnici sono tutti

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

da vedere) io posso ritirare l'emendamento; in caso contrario, insisto per la sua votazione.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo potrà fornire una proposta precisa entro il primo semestre dell'anno in corso.

GARZIA. In questo caso, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione gli identici emendamenti Vignola 1. 3 e Gianni 1. 5, nella quale si propone la sostituzione, nell'articolo 1 del decreto-legge, della data del 31 dicembre 1981, con quella del 31 luglio 1981, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(È respinta)

Onorevoli colleghi, consentano di votare con un minimo di chiarezza, perché non è possibile che i segretari si trovino di fronte ad una realtà in evoluzione, mentre debbono procedere al computo dei voti!

Pongo ora in votazione il primo comma dell'emendamento 1.37 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato)

Passiamo alla votazione dell'emendamento Crivellini 1. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

DI GIULIO. Chiedo in anticipo che nella votazione di questo emendamento venga effettuata la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

PRESIDENTE. Disporrò le controprove qualora i segretari, essendo innocenti sul risultato della votazione, me ne facciano richiesta.

Pongo in votazione l'emendamento Crivellini 1. 1., hanno fatto accettato dalla Commissione né dal Governo.

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me

ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. Decorre, pertanto, da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, l'emendamento Crivellini 1. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dispongo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 del regolamento, che le prossime votazioni dovrebbero aver luogo per alzata di mano siano effettuate invece mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, l'emendamento Crivellini 1. 24., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Onorevoli colleghi, non è possibile! Non è possibile che, verificandosi una votazione dopo l'altra, ci siano dei colleghi che abbandonano il proprio banco!

TROMBADORI, *(Indicando i banchi democristiani)*. Là ci sono banchi vuoti da dove si è votato! *(Proteste al centro)*.

PRESIDENTE. Onorevole Trombadori, indichi alla Presidenza quali siano questi banchi! *(Rumori al centro)*. Onorevoli colleghi, stiamo calmi un momento! Onorevole Trombadori?

TROMBADORI, *(Indicando i banchi democristiani)*. Da quella parte! Sotto il tabellone! Così vedo io!

PRESIDENTE. Onorevole Trombadori, quando non si è certi, è meglio risparmiarsi di lanciare accuse inutili. La ringrazio *(Applausi al centro)*. Non è una questione da applausi! Esiste solo un problema di chiarezza.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

(L'emendamento Crivellini 1. 24. è respinto).

ZOPPETTI. Presidente, il posto vuoto da cui si è votato era quello alle spalle del collega Lo Bello! Ma adesso il voto è sparito!

LO BELLO. Ma dove?

TROMBADORI. Dietro le tue spalle, Lo Bello! Prima votate dai posti vuoti e poi fate sparire questi voti! (*Commenti al centro - Proteste all'estrema sinistra - Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quando l'altro giorno, in Ufficio di Presidenza un collega ha sollevato questo problema, i componenti l'Ufficio di Presidenza presenti mi possono dar atto di aver sostenuto la tesi più rigida pensabile. È chiaro tuttavia che tale tesi è applicabile su deposizioni certe. Loro sanno che, con questo sistema di voto, una volta schiacciato il bottone non si può cambiare il voto.

TROMBADORI. Il voto palese si può cambiare!

PRESIDENTE. Quando ci sono segnalazioni certe questo discorso può essere sostenuto. In caso contrario non facciamo polemiche inutili, non solleviamo del polverone, perché mi pare ce ne sia a sufficienza.

Pregherei soprattutto i colleghi di star fermi quando si vota e di non fare questo alveare permanente che non ha mai prodotto miele. In questo modo credo sia possibile, anche dal banco della Presidenza, controllare anomalità e anomalità.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la seconda parte dell'emendamento della Commissione 1. 37., accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Vignola 1. 4.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si intende che tale votazione non pregiudica la successiva votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio, onorevole Giglia!

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Vignola 1. 4., accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È pertanto precluso l'emendamento Crivellini 1.2.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Vignola 2. 1. e Gianni 2. 2., non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Vignola 3. 2 e Gianni 3. 3., non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Ricordo che l'emendamento Garzia 3.1., dopo le assicurazioni del Governo, è stato ritirato.

Passiamo ora alla votazione degli identici emendamenti Crivellini 4. 1., Vignola 4. 2 e Gianni 4. 3, accettati dalla Commissione e dal Governo.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ritengo che l'approvazione degli identici emenda-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

menti Crivellini 4. 1, Vignola 4. 2. e Gianni 4. 3., interamente soppressivi dell'articolo 4 del decreto-legge non deve pregiudicare la votazione dell'emendamento Vignola Dis. 1. 01, aggiuntivo di un articolo all'articolo unico del disegno di legge, che riproduce il testo dell'articolo 4 del decreto legge, ma come articolo 2 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Pongo in votazione gli identici emendamenti Crivellini 4. 1., Vignola 4. 2., e Gianni 4. 3., accettati dalla Commissione e dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.4, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati agli articoli del disegno di legge di conversione.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

Dis. 1.01.

VIGNOLA, MACCIOTTA, ALINOV, AMBROGIO, GAMBOLATO.

L'onorevole Vignola ha facoltà di svolgerlo.

VIGNOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Vignola Dis. 1.01:

Aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal primo gennaio 1981.

Dis. 1. 01.1.

L'onorevole Sinesio, per la Commissione, ha facoltà di svolgerlo.

SINESIO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

Sono validi gli atti e i provvedimenti, e quelli conseguenti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

Dis. 1. 02.

GIANNI, MILANI, CATALANO, CAFIERO, MAGRI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Gianni ha facoltà di svolgerlo.

GIANNI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

SINESIO, *Relatore ff.* Il parere della Commissione è favorevole e raccomando l'approvazione del subemendamento Dis. 1.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole al subemendamento della Commissione Dis. 1.01.1. In ordine agli articoli aggiuntivi Vignola 1.01 e Gianni 1.02, dichiaro di preferire il testo proposto dall'onorevole Vignola, poiché nel secondo manca un inciso. Inviterei, pertanto, il collega Gianni a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, poiché i due testi sono identici nella sostanza ed il Governo ritiene che il testo dell'emendamento Vignola sia più completo e più preciso, le chiedo se aderisce al testo del citato articolo aggiuntivo Vignola Dis. 1.01.

GIANNI. Sì, signor Presidente e ritiro, pertanto, il mio articolo aggiuntivo Dis. 1.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.Dis. 1.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Vignola Dis. 1.01 accettato dalla Commissione e dal Governo nel testo così modificato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Voci al centro. Votiamolo subito!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è necessario il preavviso regolamentare, che non è stato dato all'inizio della seduta.

MANFREDI MANFREDO. Ma se vi è l'accordo unanime!

PRESIDENTE. È sempre un problema molto delicato, onorevoli colleghi.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, de-

corre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

III Commissione (Esteri):

S. 1197 - «Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980» (*approvato dal Senato*) (2511) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

XIII Commissione (Lavoro):

Bozzi ed altri: «Norme per la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (2453) (*con parere della I, della IV e della XII Commissione*).

Trasmissione dal ministro della marina mercantile

PRESIDENTE. Il ministro della marina mercantile, con lettera in data 28 marzo 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 122, recante «Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980», una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa (doc. LXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980; ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania (approvato dal Senato) (2505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980; ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il gruppo parlamentare del partito radicale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Come la Camera ricorda, in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BALESTRACCI, Relatore. Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 ed ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania, come approvato dal Senato, accoglie anche le disposizioni previste dal decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33. La scelta in tale direzione, operata dalla Commissione speciale del Senato, è stata favorita dal fatto che i due decreti-legge erano tra loro strettamente connessi. Ne consegue, da una parte, che il decreto-legge che stiamo discutendo risulta largamente modificato rispetto a quello emanato dal Governo e, dall'altra, che, se sarà convertito in legge entro domani, il decreto n. 33 del 1981 sarà in sostanza tacitamente abrogato (non entro nelle questioni che si aprirebbero se il de-

creto-legge in esame non fosse invece convertito in legge entro il termine suindicato).

Le modifiche più rilevanti apportate al decreto-legge n. 19, ora in esame, si riferiscono all'estensione delle provvidenze previste dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), e 5 dicembre 1980, n. 799 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875), a tutti i soggetti danneggiati residenti nelle regioni Basilicata e Campania. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 74, infatti, prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio sarebbero stati individuati i comuni disastriati, gravemente danneggiati e danneggiati, delle regioni Basilicata e Campania e quelli danneggiati della regione Puglia. Il sesto comma del medesimo articolo 4 precisava che le provvidenze previste dalla legge a favore delle persone colpite dal sisma sarebbero state applicate a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati e soltanto ai soggetti colpiti residenti o domiciliati nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati.

Com'è noto, le provvidenze a favore dei comuni colpiti dal terremoto sono quelle previste nelle leggi citate nn.874 e 875 del 1980, dal decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19, nel quale - come ho detto - è confluita la sostanza del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, dal decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, peraltro convertito nella legge 30 marzo 1981, n. 104, e dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, non ancora convertito in legge.

Il decreto-legge in esame, nel quale risulta trasfuso sostanzialmente il contenuto del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, contiene inoltre altre norme di una certa importanza. Si passa da una tripartizione dei comuni colpiti dal sisma (disastriati, gravemente danneggiati e danneggiati) ad una bipartizione (disastriati e danneggiati), così come prevede il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che sopprime la dizione «gravemente danneggiati».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

L'individuazione dei comuni colpiti dal terremoto con i decreti-legge nn. 19 e 33 veniva demandata ad un atto legislativo (anche un decreto-legge), pur potendosi effettuare con atto amministrativo, mentre nel testo approvato dal Senato si ritorna all'atto amministrativo. Inoltre, le provvidenze previste per i soggetti risultati danneggiati, ma residenti in comuni non disastri, vengono estese a tutti i soggetti della Basilicata e della Campania che abbiano subito danni.

Circa la decisione di operare la bipartizione dei comuni danneggiati dal sisma e sull'estensione delle provvidenze a favore di quanti sono stati colpiti dal terremoto, nella Commissione speciale del Senato si è sviluppato un ampio e approfondito dibattito. Il dibattito stesso e i chiarimenti forniti dal Governo hanno consentito di specificare che le provvidenze, ora estese ai soggetti colpiti dal terremoto, si riferiscono a quelle previste dalle norme finora emanate, e precisamente le leggi nn. 874, 875 e 104, e che la bipartizione dei comuni in «disastri» e «danneggiati» si riferisce, negli effetti che determina, a queste provvidenze e non a quelle che saranno previste dalla legge organica per la ricostruzione. Rimane implicito che tutti coloro che risiedono nei comuni disastri potranno beneficiare delle provvidenze previste, così come rimane chiarito (dal momento che non è stato modificato con decisione unanime il quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 874, che prevede la tripartizione dei comuni colpiti dal sisma) che spetterà alla competenza del Presidente del Consiglio l'individuazione, con proprio decreto, dei comuni disastri, gravemente danneggiati e danneggiati.

Nel decreto-legge in esame il termine per questo adempimento è stato fissato al 31 maggio 1981; un termine certamente ravvicinato, ma che dovrebbe poter significare un duplice impegno del Governo: da una parte, l'approvazione della legge organica di ricostruzione (l'individuazione dei comuni colpiti in tre fasce sarà di orientamento nell'applicazione delle provvidenze che la legge organica conterrà), dall'altra, l'accertamento dei danni

causati dal sisma (articolo 1-*quater* della legge n. 874), proprio in vista di tale individuazione dei comuni.

La logica delle scelte che ho sopra esposto ha reso di fatto inutile la previsione dell'elenco b) dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati; infatti, mentre si giustifica l'elenco dei comuni disastri e l'elenco dei comuni danneggiati della Puglia, estendendosi le provvidenze delle leggi nn. 874 e 875 a tutti i soggetti danneggiati della Basilicata e della Campania, l'elenco b) allegato al decreto perde ogni efficacia pratica.

L'individuazione dei comuni disastri della Basilicata e della Campania e dei comuni danneggiati della Puglia sarà effettuata con distinti decreti del Presidente del Consiglio, in concomitanza con la definitiva approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 19.

La decisione di non individuare per ora i comuni gravemente danneggiati o danneggiati ha comportato il riesame e la modifica di alcune norme delle leggi nn. 874 e 875. Queste leggi, infatti, prevedono che talune provvidenze siano erogate a favore di tutti i residenti nei comuni gravemente danneggiati; altre a tutti i residenti in tutti i comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio, secondo l'articolo 4, quinto comma, della legge n. 874.

Le norme in questione, che brevemente cito, si riferiscono all'articolo 14, secondo comma della legge n. 874, relativo alla perenzione dei termini (31 dicembre 1981) dei finanziamenti statali a favore di enti locali o ospedalieri e scadenza di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a tutti i soggetti dei comuni disastri ed ai soli soggetti danneggiati degli altri comuni.

Gli articoli 14-*bis* - assegnazione di personale tecnico - e 14-*quinquies* - aspettativa agli amministratori - si riferisce solo ai comuni disastri; una norma, però, dà al commissario straordinario la possibilità, quando ricorrano motivate esigenze, di applicare queste disposizioni anche agli comuni della Basilicata e della Campania.

L'articolo 10 della legge n. 875, relativo ai redditi di fabbricati dominicali e agrari;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

l'articolo 12 della legge n. 874, riguardante il pagamento della pensione sociale; e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge n. 875, la cui applicazione era estesa a tutti i residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio; si applicano a tutti i soggetti residenti nei comuni disastriati e solo a quelli danneggiati degli altri comuni.

Signor Presidente, colleghi, l'articolo riformulato prevede, in sostanza: primo, che le provvidenze previste dalle leggi nn. 874 e 875 e quelle dei decreti-legge in via di conversione si applicano a tutti i residenti nei comuni disastriati della Basilicata e della Campania; l'individuazione sarà compiuta con decreto del Presidente del Consiglio. Secondo, le stesse provvidenze, che non siano esclusive per i residenti nei comuni disastriati, si estenderanno a tutti i soggetti danneggiati dei comuni della Basilicata e della Campania e nei comuni danneggiati delle Puglie. Terzo, le provvidenze che nelle leggi nn. 874 e 875 si applicavano tutti i residenti nei comuni individuati dal decreto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge n. 874, si applicano a tutti i residenti nei comuni disastriati e solamenti ai soggetti danneggiati della Basilicata e della Campania e dei comuni danneggiati delle Puglie.

Si prevede inoltre, come ho detto, la facoltà al commissario straordinario di intervenire anche in altri comuni, al di fuori di quelli disastriati, per quanto riguarda l'assunzione di personale da parte dei comuni e l'aspettativa degli amministratori, proprio per la mancata indicazione dei comuni gravemente danneggiati.

L'articolo 1-bis prevede le modalità - che io non richiamo - per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 1, e ripete sostanzialmente l'articolo 4 del decreto-legge n. 33, così come l'articolo 1-ter e 1-quater recepiscono quanto previsto dagli articoli 3 e 2 del decreto-legge n. 33.

Una questione abbastanza importante, per la quale peraltro si prevede un emendamento della Commissione, riguarda l'articolo 2-bis, che prevede appunto che gli esami di maturità negli istituti statali di istruzione di secondo grado si svolgeran-

no con commissioni composte degli stessi insegnanti del corso. Qui evidentemente, per un problema di eguale trattamento e di rispetto della normativa attualmente vigente, si tratta di estendere tale previsione anche agli istituti parificati o legalmente riconosciuti. D'altra parte, questa è una normativa che il Parlamento ha previsto allorquando si è trattato di definire le questioni relative al terremoto che si era verificato nel Friuli.

Circa l'articolo 1-quinquies, devo precisare che le relazioni, cui si fa riferimento, dovranno essere presentate dal commissario del Governo (da rendere al Parlamento, a norma del quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776), mentre le altre allegate sono dovute da enti vari al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'industria.

L'articolo 2 prevede che nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è sospesa sino al 31 dicembre 1981 per coloro che abbiano perduto la propria abitazione in conseguenza del sisma del novembre del 1980.

Signor Presidente, dopo questa rapida relazione raccomando alla Camera di esprimere un voto positivo per la conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, c'è da restare quantomeno perplessi dinanzi al testo, che è stato approvato dal Senato ed oggi viene sottoposto all'approvazione della Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 13 febbra-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

io 1981, n. 19, concernente l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, ed ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania.

Dico che c'è da restare quantomeno perplessi, perché la sostanza fondamentale di questo testo è rappresentata da quel comma dove è detto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dovrà essere emanato entro il 31 maggio del 1981, e quindi sono conseguentemente soppressi gli allegati *a)* e *b)*, cioè i due elenchi che erano stati predisposti con il decreto-legge oggi al nostro esame, che individuavano le due fasce dei comuni colpiti dal terremoto, quelli disastri e quelli danneggiati.

Ho ascoltato con molta attenzione la minuziosa relazione dell'onorevole Balestracci, però non sono riuscito a comprendere gli aspetti positivi di questo disegno di legge, che il relatore raccomanda all'approvazione della Camera. Si tratta infatti soltanto di un rinvio degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania, perché non c'è dubbio che la maggior parte degli interventi che sono previsti nelle leggi fino ad ora approvate dal Parlamento dipendono dalla individuazione dei comuni nella fascia dei comuni disastri o quelli danneggiati. Poiché questa individuazione è stata rinviata al 31 maggio 1981, credo che l'unica conseguenza logica che bisogna trarne è che ancora una volta noi assistiamo alla politica del rinvio.

Non voglio ricordare, onorevoli colleghi, quello che è stato detto in quest'aula, soprattutto quello che è stato detto fuori di quest'aula per la carenza dell'intervento pubblico nei confronti delle popolazioni terremotate. A ragione l'onorevole Almirante lanciò al Governo da questo banco l'accusa «Dio vi perdoni le prime quarantotto ore»; ma adesso noi dovremmo dire «Dio vi perdoni i primi sei mesi»? (*Commenti e rumori-richiami del Presiden-*

te). Siamo ormai a metà aprile del 1981, quanti mesi sono trascorsi dal 23 novembre! Ed oggi noi ci balocchiamo ancora con dei decreti-legge e dei disegni di legge di conversione che rinviando il momento della ricostruzione, e non soltanto della ricostruzione ma anche delle piccole riparazioni. Perché se ancora non sappiamo quali sono i comuni che entrano nella fascia dei comuni disastri e quali quelli che entrano nella fascia dei comuni danneggiati, certamente non vi potrà essere quella individuazione della misura, della quantità...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tengano conto che la discussione generale...

PAZZAGLIA. È una vergogna! Il Governo deve stare un po' attento.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, lei pensa di aiutare la Presidenza con queste sortite?

PAZZAGLIA. Penso di sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora le posso assicurare che si sbaglia (*Interruzione del deputato Pazzaglia*). No, perché io suonavo il campanello proprio per dire che la discussione generale è fatta affinché il Governo e la Commissione possano ascoltare. Se al banco della Commissione ci sono riunioni di plenipotenziari ed a quello del Governo ne sono altre, è meglio sospendere la seduta. Ed io dichiaro che se si protrarrà questa situazione la sospenderei. Non mi importa che questo implichi interessi dei colleghi, perché non è pensabile che si continui con questo sistema che è del tutto intollerabile. E mentre io parlo, dei colleghi rimangono ancora lì a discutere. Ma io mi chiedo, benedetto il cielo... È solo problema di educazione, di buon senso. La dignità del Parlamento sta anche in queste cose. Proseguo pura onorevole Guarra.

GUARRA. Signor Presidente, dicevo che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

siamo ancora una volta alla politica del rinvio dei provvedimenti che dovrebbero essere presi perché si inizi l'opera fattiva della ricostruzione. Dirò, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, che in nessuno dei comuni colpiti si è iniziato ancora a riparare un solo edificio proprio a causa del susseguirsi di questi provvedimenti parziali, di questi provvedimenti che accennano soltanto ad una possibilità di intervento e poi rinviando il momento essenziale quale è la individuazione dei comuni, che se sono compresi nell'elenco dei comuni disastriati o siano compresi invece tra quelli danneggiati hanno titolo ad un intervento oppure ad un altro.

Dicevo che in quest'aula, fuori di quest'aula, nei mesi passati si è parlato soprattutto del problema fondamentale che è costituito costituito dall'esame del nostro territorio, dal punto di vista geologico, e soprattutto dal punto di vista della sismicità; si è parlato anche della necessità di rivedere la legge antisismica per le costruzioni, ma pare che tutto questo non abbia più l'importanza e il commissario del Governo sta procedendo con l'assegnazione dei contenitori (che noi preferiamo chiamare *containers*) per ricoverare coloro che ancora vivono senza un tetto.

Non mi sembra, onorevoli colleghi, che noi stiamo affrontando con il dovuto senso di responsabilità questo problema. L'estate passerà presto, e noi ci troveremo alle soglie del nuovo inverno senza avere non dico risolto il problema degli alloggi, ma senza neppure averlo avviato a una soluzione. Nei comuni siamo ancora alla scelta delle aree per alloggiare i prefabbricati leggeri; figuriamoci quanto tempo ci vorrà ancora per dare una completa sistemazione ai senza tetto!

Non è neanche il caso di parlare del problema più importante, cioè dei piani di ricostruzione, che secondo la legge dovrebbero essere adottati dai comuni disastriati e che possono soltanto essere adottati dai comuni danneggiati. Non mi sembra questa una oculata politica di intervento sul territorio.

Noi ritenevamo, e riteniamo ancora

oggi, che sia importante, per la ricostruzione, soprattutto l'aspetto della programmazione territoriale, che ha come suo presupposto l'esame geologico di tutto il territorio investito dal sisma e che richiede soprattutto una oculata programmazione nel settore urbanistico.

Questo però deve essere fatto con estrema tempestività; non possiamo, onorevoli colleghi, baloccarci con questo problema. Né tanto meno dobbiamo confermare ancora una volta la triste regola che una volta che è passato il momento del terremoto, dall'alluvione o di qualsiasi altra calamità atmosferica, il Parlamento e la classe dirigente nel suo insieme «passa all'ordine del giorno» e si dimentica di questi problemi.

Noi non voteremo contro questo provvedimento soltanto perché contiene sia pure poche parti positive; soltanto per questa ragione ci asterremo dal voto (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gitti. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Gualandi. Ne ha facoltà.

GUALANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, evidenzia gravi ritardi sia per quanto riguarda l'emergenza, sia per quanto riguarda la fase di organica ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

Dopo l'emozione e lo sdegno per il ritardo nell'opera di aiuto immediato, di cui il Presidente Pertini era stato clamorosamente testimone e protagonista, sembra che nelle zone terremotate si sia ritornati ad una sorta di tranquilla normalità. Lo dimostra anche il fatto che non si affrontano con immediatezza certi problemi di ricostruzione organica attraverso un impegno legislativo pressante ed immediato da parte del Governo.

Una parte del provvedimento che è alla nostra attenzione tende a consolidare interventi di emergenza (e siamo già a cinque mesi dalle terribili giornate del terre-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

moto), dimostrando quanto si sia lontani - anche sul piano legislativo, oltre che su quello operativo - dall'obiettivo di fondo, che è quello di avviare in modo definitivo l'opera di ricostruzione.

D'altra parte, con questo decreto-legge si dispone anche il rinvio della definizione delle fasce di territorio terremotato, adducendo tra l'altro la giustificazione che manca ancora una legge organica di ricostruzione. Questo decreto-legge, in effetti, porta come titolo un riferimento alla «individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980», però dovrebbe in realtà intitolarsi «Rinvio della individuazione» di tali comuni al 31 maggio 1981, rimettendo il tutto al richiamato decreto del Presidente del Consiglio.

Il Governo però usufruiva già della delega accordatagli con il decreto-legge n. 776 del novembre 1980, convertito nella legge n. 870 del dicembre dello stesso anno: in base a quel decreto-legge, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto emanare entro il 31 dicembre 1980 un decreto recante l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto. Invece, a causa dei contrasti insorti fra i maggiorenti della democrazia cristiana delle zone terremotate, l'individuazione è stata rimandata, a causa, si dice, delle successive scosse di terremoto: non aspettiamone allora altre e soprattutto usciamo da una situazione d'immobilismo che determina ulteriore sfiducia e sconforto tra le popolazioni terremotate; e che certo non dà prestigio ad un Governo che è stato gravemente assente al momento del disastro e che poi ha riproposto tutte le divisioni per correnti e per partiti che conosciamo bene, anche nel momento di una solidarietà che, per non essere una vuota parola, deve essere concreta, rapida ed efficiente.

Si rischia, invece, ancora una volta di giocare sulla pelle della povera gente, mentre noi pensiamo che l'individuazione delle zone colpite deve essere fatta immediatamente, per avviare a soluzione, con organici piani di ricostruzione, i gravi problemi di quelle popolazioni. E questa è una necessità, se si vuole giungere a dare ai senzatetto una sistemazione adeguata, e

non contingente e provvisoria: se non si vuole aspettare un nuovo inverno, terribile come quello trascorso; se, soprattutto, si vogliono potenziare le strutture, anche tecniche, e le capacità di intervento degli stessi comuni terremotati, per avviare immediatamente opere concrete e stabili di ricostruzione.

Riteniamo quindi che questo decreto-legge sia insufficiente pur nel testo modificato dal Senato, sia una sorta di fotografia istantanea dell'incapacità del Governo ad affrontare con tempestività i danni del terremoto. Per questa incapacità e per i continui rinvii voluti dal Governo, il nostro gruppo non può avere nei confronti di questo decreto-legge un atteggiamento positivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, colleghi deputati, signori rappresentanti del Governo, ci troviamo oggi, martedì 14 aprile 1981, a discutere il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto nel dire che il fatto che stiamo discutendo oggi questo provvedimento dimostra tutto il ritardo che dobbiamo registrare per quanto riguarda i problemi delle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto. È un ritardo di giorno in giorno sempre più palese: mentre la realtà dovrebbe essere ben diversa, mentre oggi dovremmo discutere di ben altro (come intervenire per ricostruire), stiamo ancora ad occuparci di provvedimenti dettati dall'emergenza di quei giorni! Non concordo con quegli altri colleghi secondo i quali, dopo lo sdegno iniziale, nelle zone terremotate tutto sarebbe tornato normale: sbagliamo facendo un'analisi del genere! Nelle zone terremotate, niente ritornerà normale e tutto sarà diverso da prima. O si guarda avanti realizzando modifiche positive, o la normalità non tornerà in quelle zone, le speranze verranno meno e regnerà la delusione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Molti oggi la pensano in questo modo, nelle zone terremotate; di giorno in giorno diminuisce la fiducia nelle concrete possibilità di intervenire in modo serio ed organizzato sulle conseguenze del terremoto del novembre 1980; né ripeterò quanto detto da altri colleghi in ordine ai comuni che ancora devono individuare le aree per i prefabbricati leggeri. Le cifre finiscono col risultare oscure e vergognose: si gioca sui numeri (quanti prefabbricati, quanti *containers*, quanto prefabbricato pesante)... né voglio ricordare (su ciò si dovrà andare avanti nei prossimi giorni) il fatto che le ditte, incaricate di installare prefabbricati leggeri, fino ad un paio di settimane fa non esistevano nemmeno sulla carta, non erano ditte che si interessavano di prefabbricati...

In questa difficile ed allarmante realtà, il tempo la fa da signora e noi siamo presi dalla fretta, per non far decadere questo decreto-legge! Devo lamentare l'assenza, l'indifferenza, la distrazione della maggior parte dei parlamentari, signor Presidente! (*Prolungati rumori*).

È un fatto triste, un fatto negativo: tutti hanno rilasciato dichiarazioni in quei giorni; tutti hanno testimoniato preoccupata solidarietà e sconforto; si è parlato di fratellanza e della necessità di evitare una ripetizione del Belice. Infatti, questa è una cosa diversa dal Belice, per il modo in cui si è intervenuto in quei giorni e per come si sta intervenendo adesso. Se in quest'aula le mie parole potessero trasformarsi quasi in un messaggio, avrei la presunzione, signor Presidente, di lanciare un messaggio preoccupante che proviene da quelle regioni. Molti comprendono cos'è in discussione, in quelle zone; non è il destino, il futuro di un partito o di un uomo politico; non è il destino o il futuro di faide interne che si registrano in molti partiti, essenzialmente nella democrazia cristiana: è il destino, il futuro di ognuno di noi, signor Presidente!

Subito dopo il terremoto, in un dibattito in questa Camera, dissi che se la speranza fosse morta, se la delusione fosse dilagata in quelle zone, ciò sarebbe andato

contro tutti noi che, molte volte, ci riempiamo la bocca col rapporto tra le istituzioni e i cittadini, tra i partiti ed i cittadini, tra la politica ed i cittadini! Noi dovremmo riflettere sul fatto che dopo molti mesi, in quest'aula discutiamo ancora su di un provvedimento che non ha nemmeno senso, perché è il primo passo che si sarebbe dovuto compiere in quei giorni. Ben maggiori e più gravi sono i problemi, per quanto sta avvenendo nell'altro ramo del Parlamento: tutto è fermo perché vi sono gruppi che si stanno dividendo le zone terremotate, decidendo dove intervenire ed in che modo! Essi guardano a quegli interventi in funzione del proprio elettorato, del proprio potere: ciò dovrebbe far riflettere oggi anche questa Camera!

Esprimo una valutazione negativa su questo decreto-legge perché è fuori tempo e anacronistico; di ben altre cose dovremmo discutere! Signor Presidente, ho voluto lanciare questo messaggio perché da troppo tempo si continua su questa strada scellerata, nelle zone terremotate. Lo stesso ruolo del commissario Zamberletti e il suo modo di lavorare e di intervenire dovrebbero farci riflettere profondamente: la tragedia ed i morti del 23 novembre non saranno nulla rispetto alla morte di speranza e di fiducia che vi sarà in quelle stesse popolazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Balestracci.

BALESTRACCI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giglia.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritengo che il relatore nel suo primo intervento abbia sufficientemente esposto le ragioni che hanno indotto la Commissione specia-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

le del Senato ad unificare i due decreti; in questo momento, presso la stessa Commissione del Senato, si sta facendo di tutto per accelerare l'iter del provvedimento generale e più completo relativo all'intervento nelle zone terremotate della Campania.

Per queste ragioni il Governo invita la Camera ad approvare sollecitamente questo provvedimento che mette il commissario Zamberletti in condizione di assumere iniziative a favore di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

L'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione è del seguente tenore:

«Il decreto-legge 13 febbraio 1981, numero 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Le provvidenze di cui ai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 - convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 - 5 dicembre 1980, n. 799 - convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 - e 31 gennaio 1981, n. 11, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei co-

muni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre, 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione «o gravemente danneggiati» contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dovrà essere emanato entro il 31 maggio 1981»;

sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B;

dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis - Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rila-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

sciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: *a)* lesioni personali; *b)* perdita di congiunti; *c)* danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale; *d)* danni al patrimonio immobiliare; *e)* perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 1-ter - Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole «nelle regioni Basilicata e Campania».

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1-quater - Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1-quinquies - Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto

comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

dopo l'articolo 2 è stato aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis - Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti statali di istruzione di secondo grado si svolgeranno con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti all'articolo 2-bis del decreto-legge introdotto dalla Commissione.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dell'articolo 2-bis dopo la parola: statali, aggiungere le seguenti: e non statali pareggiati e parificati.

2-bis. 1.

GITTI, CIANNAMEA, CARELLI, ARMELIN, PORTATADINO, CARAVITA, VIETTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, SANESE, QUARENghi, ZOPPI.

L'onorevole Gitti ha facoltà di svolgerlo.

GITTI. Questo emendamento mira, per un verso, a colmare una svista in cui è incorso il Senato (ciò che talvolta accade anche alla Camera) e, per altro verso, ad attuare un rilievo espressamente formulato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali.

L'articolo 2-bis prevede che per l'anno scolastico 1980-1981 gli esami di maturità

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

negli istituti statali di istruzione di secondo grado si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza presiedute da un membro esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione. Tutto questo appare chiaramente in contrasto, non solo con l'articolo 3 della Costituzione ma anche con l'articolo 33, quarto comma, che afferma: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali».

Pertanto, se il testo rimanesse cioè vi sarebbe una palese violazione di diritti costituzionali non solo a danno di istituti scolastici non statali, ma anche di alunni di quegli stessi istituti. Il nostro emendamento mira ad inserire questa previsione anche per gli istituti scolastici pareggiati o parificati, cioè per quegli istituti che, a termini delle vigenti norme di legge, godono della garanzia prevista dall'articolo 33, quarto comma della Costituzione.

Colgo l'occasione per precisare che, in ordine alla formulazione del testo, richiamerei l'attenzione del Governo, poiché esiste un analogo emendamento del collega Publio Fiori che dovrebbe essere coordinato con il nostro.

PRESIDENTE. Poiché lei ha accennato a questo secondo emendamento, vorrei anche chiederle se è a conoscenza del seguente emendamento della Commissione, del quale do ora lettura:

Al primo comma, dell'articolo 2-bis sostituire le parole: negli istituti statali di istruzione di secondo grado *con le seguenti:* negli istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti.

2-bis. 3.

Ebbene, se le pare completo, lei può aderire a questo ultimo emendamento della Commissione, ritirando il suo.

GITTI. Aderisco al testo della Commissione e ritiro il mio emendamento 2-bis 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: statali, *aggiungere le seguenti:* e pareggiati e legalmente riconosciuti.

2-bis. 2.

FIORI PUBLIO.

Onorevole Fiori, anche a lei rivolgo lo stesso invito che ho fatto all'onorevole Gitti.

FIORI PUBLIO. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 2-bis. 3 della Commissione?

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accetta l'emendamento 2-bis 3 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2-bis. 3., accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dell'emendamento testè approvato.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione (identico al testo approvato dal Senato) che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

«Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, non si applicano nei confronti dei proprietari di immobili che abbiano perduto la propria abitazione in conseguenza del sisma del novembre 1980».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Do lettura dell'articolo 3:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e da tale data hanno effetto le disposizioni di cui agli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, come modificato dalla presente legge.»

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: e da tale data sino alla fine.

Dis. 3. 1.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così modificato.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regolamento ad una correzione di forma.

Al primo comma, dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: 31 gennaio 1981, n. 11, bisogna aggiungere le seguenti: convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera esaminando il decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19; ritenuto che alcuni problemi urgenti riguardanti i Comuni terremotati non siano risolti dallo stesso decreto, impegna il Governo a dare direttive affinché il Commissario straordinario autorizzi i Comuni terremotati della Basi-

licata e della Campania a stipulare convenzione di durata semestrale, rinnovabili, con personale tecnico e amministrativo per sopperire alle esigenze derivanti dal sisma stesso.

9/2505/1

«CURCIO, GEREMICCA, COLOMBA, GUALANDI»

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo lo accetta come raccomandazione, trattandosi di materia che sta formando oggetto della discussione sul problema più generale.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

CURCIO. Chiedo che sia votato e desidererei illustrarlo brevemente.

PRESIDENTE. Onorevole Curcio, in questa sede può soltanto procedere ad una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CURCIO. Con questo ordine del giorno avevamo posto all'attenzione del Governo un problema che riteniamo importante, tentando di dare ad esso una soluzione. Questo problema s'inquadra nel discorso più generale - che qui è già stato fatto - circa i ritardi nel varo della legge e nella definizione delle fasce. Sono tutte questioni che a quattro mesi dal sisma non hanno portato ancora a provvedimenti chiari per le amministrazioni comunali e per le popolazioni. Anche le difficoltà dei comuni, signor sottosegretario, derivano da questa legislazione farraginosa e contraddittoria: per ogni comune sarebbe necessario un professore universitario capace di interpretare le leggi, i decreti e le ordinanze che di giorno in giorno arrivano. Per venire incontro alle esigenze, presentate anche in questa aula da tanti operatori, avevamo pensato di giungere ad uno stralcio del disegno di legge, anticipando il varo di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

alcune norme. Non comprendo infatti perché, per riparare e ricostruire le case rurali, le stalle e i fienili, se debba attendere l'approvazione della legge, non anticipando invece l'opera di ricostruzione venendo incontro a queste esigenze. Tuttavia il problema specifico riguarda i tecnici delle amministrazioni comunali. Molti dei comuni disastriati non avevano uffici tecnici. Nelle regioni (nella mia in modo particolare) si è provveduto con fondi regionali; in questo modo, i comuni hanno potuto avere l'ufficio tecnico per due mesi. Questi fondi sono finiti, i termini sono scaduti, i comuni sono stati costretti a procedere ai licenziamenti. Allora, l'indicazione che volevamo dare al Governo era di poter utilizzare i fondi di emergenza, previsti dal decreto n. 776, anche per l'assunzione di tecnici per sei mesi. Io credo che anche questo problema rientri nel concetto più generale dell'emergenza, e ritengo che il Governo possa dare questa indicazione al commissario Zamberletti. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Curcio, lei ritiene di modificare la sua dichiarazione precedente?

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, io ho seguito al Senato l'ampia discussione che ha avuto luogo intorno al tema sollevato dall'onorevole Curcio, relativo al trasferimento e allo stralcio dal più vasto disegno di legge generale dell'attuale decreto n. 75. So che le opinioni espresse dalla Commissione Ferrari Agradi non sono in questo momento molto conformi a questa indicazione. Devo dire, però, che, se si vuole mandare un messaggio, una indicazione al commissario Zamberletti, affinché egli tenga conto anche di questo difficile problema concernente gli uffici tecnici, non sono contrario ad una indicazione del Parlamento in questo senso.

PRESIDENTE. Questo vuol dire che lei accetta l'ordine del giorno?

GIGLIA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Curcio, lei è stato accontentato, la sua motivazione ha trovato piena adesione.

23/2 bis

Insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

CURCIO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 2505 sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Vorrei dare una comunicazione che interessa l'onorevole Gianni ed altri colleghi che hanno presentato interpellanze relative alla condizione di lavoro nelle ambasciate. Il Governo ha dichiarato la sua disponibilità a rispondere sia all'interpellanza presentata dall'onorevole Gianni sia alle altre concernenti lo stesso argomento nella prima seduta dopo la sospensione pasquale dei lavori della Camera.

GIANNI. D'accordo, signor Presidente. Grazie.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2411 oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale» (2411):

Presenti	477
Votanti	476
Astenuti	1
Maggioranza	239
Voti favorevole	263
Voti contrari	213

(La Camera approva).

Indico procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2505.

Onorevoli colleghi, voglio annunciare che, non appena la votazione in corso sarà terminata, sospendereò la seduta in attesa delle decisioni della Conferenza dei capigruppo (*Commenti*). Questa loro voce sfavorevole ai capigruppo potrà essere riportata da ogni gruppo nelle sedi acconce.

Segue la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980; ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania» (*approvato dal Senato*) (2505):

Presenti	479
Votanti	469
Astenuti	10
Maggioranza	235
Voti favorevole	265
Voti contrari	204

(La Camera approva).

Sospendo la seduta fino al termine della Conferenza dei capogruppo.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Bellocchio Antonio	Capria Nicola
Belussi Ernesta	Carandini Guido
Berlinguer Giovanni	Caravita Giovanni
Bernardi Antonio	Carelli Rodolfo
Bernardi Guido	Carenini Egidio
Bernini Bruno	Carloni Andreucci Maria Teresa
Bertani Fogli Eletta	Carlotto Natale Giuseppe
Bettini Giovanni	Carmeno Pietro
Bianchi Fortunato	Caroli Giuseppe
Bianchi Beretta Romana	Carpino Antonio
Bianco Gerardo	Carta Gianuario
Biasini Oddo	Caruso Antonio
Binelli Gian Carlo	Casalino Giorgio
Biondi Alfredo	Casati Francesco
Bisagno Tommaso	Casini Carlo
Boato Marco	Castelli Migali Anna Maria
Bocchi Fausto	Castoldi Giuseppe
Bodrato Guido	Cattanei Francesco
Boffardi Ines	Cavaliere Stefano
Bonalumi Gilberto	Cavigliasso Paola
Bonetti Mattinzoli Piera	Cecchi Alberto
Bonferroni Franco	Ceni Giuseppe
Bonino Emma	Cerioni Gianni
Borgoglio Felice	Cerquetti Enea
Borruso Andrea	Cerrina Feroni Gian Luca
Bortolani Franco	Chiovini Cecilia
Bosi Maramotti Giovanna	Ciai Trivelli Annamaria
Botta Giuseppe	Ciampaglia Alberto
Bottarelli Pier Giorgio	Ciannamea Leonardo
Bottari Angela Maria	Cicciomessere Roberto
Bova Francesco	Cirino Pomicino Paolo
Branciforti Rosanna	Citaristi Severino
Briccola Italo	Citterio Ezio
Brini Federico	Ciuffini Fabio Maria
Brocca Beniamino	Cocco Maria
Broccoli Paolo Pietro	Codrignani Giancarla
Bruni Francesco	Colomba Giulio
Brusca Antonino	Colombo Emilio
Buttazoni Tonellato Paola	Colonna Flavio
	Colucci Francesco
Cabras Paolo	Cominato Lucia
Caccia Paolo Pietro	Conchiglia Calasso Cristina
Cacciari Massimo	Conte Antonio
Caiati Italo Giulio	Conte Carmelo
Calaminici Armando	Conti Pietro
Caldoro Antonio	Contu Felice
Calonaci Vasco	Corà Renato
Campagnoli Mario	Corradi Nadia
Cantelmi Giancarlo	Corti Bruno
Canullo Leo	Corvisieri Silverio
Cappelli Lorenzo	Cossiga Francesco
Cappelloni Guido	Costamagna Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Erminerero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio

Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino
Kessler Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzi Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menziani Enrico
Merloni Francesco

Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2505:

Baghino Francesco Giulio
Franchi Franco
Guarra Antonio
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pirolo Pietro
Rallo Girolamo
Servello Francesco
Valensise Raffaele

Si è astenuto sul disegno di legge n. 2411:

Guarra Antonio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Corder Marino

Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Goria Giovanni Giuseppe
Malfatti Franco Maria
Pandolfi Filippo Maria
Silvestri Giuliano

**La seduta sospesa alle 18,30,
è ripresa alle 19,20.**

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:
Mercoledì 15 aprile 1981, alle 15.

1. - *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico). (doc. IV, n. 40)

- *Relatore:* Valensise

Contro il deputato Quattrone, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commes-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

sa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata), agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio). (doc. IV, n. 24)

- *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Trotta, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato). (doc. IV, n. 47)

- *Relatore:* Mellini

Contro il deputato Manfredi Giuseppe, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa). (doc. IV, n. 44)

- *Relatore:* De Cosmo

Contro il deputato Bellini, per il reato di cui agli articoli 54 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro). (doc. IV, n. 49)

- *Relatore:* Orione

Contro il deputato de Cosmo, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325, secondo comma, 326, 374 e 389, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, continuata). (doc. IV, n. 39)

- *Relatore:* Rizzo

Contro il deputato Abbatangelo, per i reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (violazioni delle norme sul controllo delle armi) ed all'articolo 424, prima parte, del codice penale (danneggiamento seguito da incendio). (doc. IV, n. 36)

- *Relatore:* Alberini

2. - *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali. (2413)

- *Relatore:* Botta

3. - *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria). (2412)

- *Relatore:* Lussignoli
(*Relazione orale*)

4. - *Discussione dei disegni di legge:*

S. 937 - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978. (1099-B)

(*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*)

- *Relatore:* De Poi
(*Relazione orale*)

S. 1123 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973. (1793-B)

- *Relatore:* Fioret
(*Relazione orale*)

5. - *Discussione della proposta di legge:*

S. 287-839-B LUSSIGNOLI ed altri; FIANDROTTI ed altri; DE CINQUE ed altri; MANFREDI GIUSEPPE; Senatori BAUSI e DEL NERO; TATARRELLA; CIANNAMEA e BASSANINI; DI GIULIO ed altri - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

(Approvate, in un testo unificato, dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

(374-965-1124-1253-1869-1888-2089-D)

- Relatore: Ciannamea

(Relazione orale)

6. - *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro i deputati Amadei, Battaglia, Micheli e Pucci, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato). (doc. IV, n. 6)

- Relatore: De Cinque

Contro il deputato Zanfagna, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 216, 223, primo e secondo comma n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta aggravata). (doc. IV, n. 59)

- Relatore: Cavaliere

Contro il deputato Foti, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato). (doc. IV, n. 54)

- Relatore: Mellini.

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (doc. IV, n. 43)

- Relatore: Abete.

Contro il deputato CiccioMessere, per i reati di cui agli articoli 594 del codice penale (ingiuria) e 612 del codice penale (minaccia). (doc. IV, n. 52)

- Relatore: Rizzo.

Contro il deputato Laganà, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, e 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, aggravato), all'articolo 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) ed agli articoli 112, n. 1, e 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio, aggravata). (doc. IV, n. 53)

- Relatore: Fracchia.

Contro i deputati Bernini, Lucchesi, Spini e Tamburini per il reato di cui agli articoli 112 e 615 del codice penale (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 56)

- Relatore: Rizzo.

Contro il deputato Fusaro, per il reato di cui agli articoli 1 e 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli). (doc. IV, n. 58).

- Relatore: Valensise.

Contro i deputati CiccioMessere, Mellini e Teodori, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 62)

- Relatore: Codrignani.

Contro il deputato Mellini, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 63)

- Relatore: Pasquini.

Contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 64)

- Relatore: Pasquini.

Contro i deputati Aglietta Maria Adelaide e Tessari Alessandro, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 65)

- Relatore: Fracchia

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Contro i deputati Cicciomessere e Melega, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 61)

- *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale). (doc. IV, n. 60).

- *Relatore*: Perantuono.

Contro i deputati Aglietta Maria Adelaide, Bonino Emma, Cicciomessere, Faccio Adele e Roccella, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 66).

- *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Santi, per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). (doc. IV, n. 69)

- *Relatore*: Orione.

Contro il deputato Ferrari Giorgio, per reati di cui agli articoli 8, 11, 27, 41, 179, 194, 306, 374 e 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). (doc. IV, n. 72)

- *Relatore*: Abete.

Contro il deputato Almirante, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, nn. 2 e 3, 378 e 81, capoverso, del codice penale (favoreggiamento personale continuato e aggravato). (doc. IV, n. 55)

- *Relatore*: Contu.

Contro il deputato Abbatangelo, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa). (doc. IV, n. 68)

- *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato de Cosmo, per reati di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti spe-

cificatamente dalla legge) ed agli articoli 56 e 294 del codice penale (tentato attentato contro i diritti politici del cittadino). (doc. IV, n. 57).

- *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Porcellana - per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (doc. IV, n. 67)

- *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Labriola, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed agli articoli 1 e 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione delle norme sull'edificabilità dei suoli). (doc. IV, n. 71)

- *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Sinesio, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio). (doc. IV, n. 73)

- *Relatore*: Fracchia.

7. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. - Senatore Truzzi - Norme sui contratti agrari. (1725)

(*Approvata dal Senato*).

SPERANZA - Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e soccida. (1499)

BIONDI ed altri - Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri - Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili. (328)

- *Relatori*: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

8. - *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccimessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

9. - *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata. (1267)

(Approvato dal Senato).

- *Relatore: Casini.*

(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema. (862)

- *Relatore: Sinesio.*

(Relazione orale)

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. (1076)

- *Relatore: Citterio.*

TAMBURINI ed altri - Norme in materia di programmazione portuale. (526)

MARZOTTO CAOTORTA ed altri - Norme in materia di programmazione portuale. (558)

- *Relatore: Lucchesi.*

GARGANI - Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. (311)

- *Relatore: Orione.*

BELUSSI ERNESTA ed altri - Norme per la tutela della scuola per corrispondenza. (143)

- *Relatore: Brocca.*

CANEPA e CATTANEI - Ulteriore proroga del termine per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251. (535)

- *Relatore: Fornasari.*

GARGANI - Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi. (312)

RICCI ed altri - Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi. (1108)

- *Relatore: Ricci*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978. (1538)

- *Relatore: De Carolis.*

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL. (1288)

- *Relatore: Citaristi.*

S. 675 - Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottata a Washington il 19 maggio 1978. (1841)

(Approvato dal Senato).

- *Relatore: De Carolis.*

Accettazione ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975. (1859)

- *Relatore: Sedati.*

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

PANNELLA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti nume-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

rosi cittadini e sulla responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti. (104)

- *Relatore*: Zolla.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Greca sulla protezione dell'ambiente marino e del Mar Ionio e delle zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979. (1969)

- *Relatore*: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con scambio di note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980. (1723)

- *Relatore*: De Poi.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979. (2061)

- *Relatore*: Fioret.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

10. - *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il

sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)

- *Relatore*: Federico.

LAGORIO ed altri - Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (570)

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (*Urgenza*). (336)

- *Relatore*: Ermelli Cupelli.

11. - *Discussione sulla relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla attività svolta dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980 e sulle relazioni di minoranza (doc. XVI, n. 1).*

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21.50.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

URSO GIACINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali criteri e suggerimenti sono stati assegnati per il completamento del nuovo ospedale regionale di Lecce solo tre miliardi di lire - e non quattro come la stampa ha annunciato - rispetto ai dodici miliardi, necessari perché lo stesso ospedale non risulti, come purtroppo risulterà, ulteriormente incompiuto.

L'interrogante chiede di sapere se i recenti stanziamenti disposti attraverso la Cassa per il Mezzogiorno abbiano rispettato le indicazioni del piano nazionale sanitario e le norme fissate dalla legge n. 833 del 1978.

Chiede infine di sapere se risponde a verità che la Cassa, sovraccarica di ospedali incompiuti di sua esclusiva competenza, stia per dirottare fondi ad altre strutture ospedaliere, mai programmate dall'ente citato. (5-02088)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione ai provvedimenti disciplinari presi da parte del Comando di Maricentro - La Spezia - Caserma Duca degli Abruzzi nei riguardi di un ufficiale superiore CC Mariotti eletto nelle rappresentanze del COBAR di La Spezia, provvedimenti assolutamente abusivi in quanto non sussiste il fatto per il quale sarebbero stati presi - se non ritiene:

1) di fare annullare i provvedimenti in quanto lesivi tra l'altro del prestigio dell'ufficiale anche in considerazione del ruolo che svolge come rappresentante;

2) di prendere adeguate sanzioni disciplinari nei riguardi del Comando che ha impartito il provvedimento basandosi su una erronea valutazione dei presupposti e sul travisamento dei fatti;

3) di impartire opportune disposizioni che impediscano il ripetersi di fatti come quello accaduto, fatti che incidono molto negativamente sul morale e sulla disciplina nonché sulla credibilità dell'istituto delle rappresentanze, tenendo anche conto dei gravi precedenti esistenti (maggiore Cascone, capitano Ciancarella, maresciallo Mura, maresciallo Vanzetti).

(5-02089)

VIRGILI, SPAGNOLI, RICCI, VIOLANTE E LODA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere -

richiamata la precedente interrogazione n. 5-00404 del 6 novembre 1979, ancora oggi senza risposta, riguardante la particolare situazione della pretura di Riva del Garda;

considerate le notevoli difficoltà di funzionamento della giustizia nelle province di Trento e di Bolzano, denunciate recentemente dallo stesso procuratore generale della Repubblica nella sua relazione annuale;

constatato che a Bolzano gli organici sono carenti di tre magistrati, otto cancellieri, quindici segretari, ventidue coadiutori, nove ufficiali giudiziari, tre aiutanti ufficiali giudiziari, dieci commessi, due autisti, mentre a Trento mancano otto magistrati, sei cancellieri, due segretari, dieci coadiutori, sei commessi -:

quali orientamenti, programmi, provvedimenti ha adottato o intende adottare il Ministro di grazia e giustizia, anche in considerazione dei recenti e inquietanti fenomeni di terrorismo, delinquenza e traffico di droga nella regione Trentino-Alto Adige, per mettere gli uffici giudiziari in grado di assolvere con profitto alle loro funzioni istituzionali. (5-02090)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra posizione n. 2117133 e intestata a Lupi Luciana, nata a Colle Val D'Elsa (SI) il 18 aprile 1957, residente a Siena, via Gorizia 5 (già residente a Roccalederighi - Grosseto).

L'evento dannoso è stato patito dall'interessata in data 24 marzo 1968 mentre la domanda è stata presentata in data 28 febbraio 1977 ed a seguito della stessa la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze ha riscontrato, in data 5 giugno 1980, le seguenti infermità « ipoacusia ds (V.C. m. 1.50) a danno cocleovestibolare omolaterale irreversibile verosimilmente di natura neuro-sensoriale ».

(4-08033)

FIRET E MIGLIORINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per le quali ripetute e motivate istanze, avanzate dalle amministrazioni locali, dalla camera di commercio, da enti economici e turistici della provincia di Pordenone, affinché l'Express Roma-Vienna e viceversa - denominato *Remus* - attui una sosta presso la stazione ferroviaria di Pordenone, sono rimaste inascoltate.

Le determinazioni assunte dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato appaiono tanto più incomprensibili, ove si tenga presente che il treno gemello - denominato *Romulus* - effettua da sempre una sosta a Pordenone, con un'utenza assolutamente ragguardevole, a riprova dell'indispensabilità di collegamenti veloci per un centro ed un territorio sede di importanti concentramenti industriali e commerciali.

Gli interroganti, nel ribadire l'urgenza e necessità di un tale servizio, chiedono, in via subordinata, se non si ritenga di prevedere, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo, una fermata in via spe-

rimentale al fine di valutare la consistenza di utilizzo del *Remus* da parte di viaggiatori provenienti da un vasto territorio, compreso tra il Friuli occidentale ed il Veneto orientale, che gravita sul centro di Pordenone. (4-08034)

ACCAME. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - in relazione a ciò che si è verificato in varie parti d'Italia circa l'eliminazione di grandi quantitativi di generi ortofrutticoli finiti nella spazzatura, eliminazione causata da una sovrabbondanza di prodotti rispetto alla domanda nonché dagli alti prezzi di mercato -

se non ritiene far eseguire una attenta indagine sul fenomeno e sulle cause che lo producono;

se non ritiene inoltre di promuovere provvedimenti atti da un lato a calmierare i prezzi, dall'altro a far sì che enti locali possano intervenire concretamente, favorendo le fasce di minore capacità economica, in particolare i pensionati, con la minima pensione, fasce messe in grande difficoltà dagli altissimi prezzi di quasi tutti i prodotti, prezzi derivati dalle numerose intermediazioni che intervengono a monte del mercato. (4-08035)

VECCHIARELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

a) la rete TV 3 Molise ha mandato in onda la sera del 9 aprile un programma a diffusione regionale intitolato « *Parole alle donne: Maternità, aborto e consultorio* » a chiara intonazione unilaterale e propagandistica a favore dell'aborto, presentato in anteprima senza convocare organi di stampa, senza intese e senza rispetto del pluralismo di opinione ed informazione;

b) sulla pagina edizione regioni del giornale *l'Unità* del 9 aprile, cioè il mattino antecedente la trasmissione del servizio, è comparso un articolo a firma di Giovanni Mancinone con lo stesso titolo del programma televisivo, che non era

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

una intervista e che quindi non poteva essere a conoscenza di alcuno tranne gli addetti al servizio;

denunciando la scorrettezza di certi comportamenti -

come intenda ovviare al ripetersi di tali inconvenienti e quali iniziative intenda adottare per ripristinare un sistema di informazione rispettoso di tutte le opinioni specie in materie che sono di attuale sapore elettorale. (4-08036)

TOMBESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere -

in relazione al fatto riportato anche dalla stampa avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì scorso a Piscicolo di Muglia (Trieste) dove il muratore Santo Gladich che abita vicino alla linea di confine è stato prelevato da una pattuglia militare jugoslava;

considerato che lo sconfinamento della predetta pattuglia sarebbe provato non solo da testimonianze, ma anche dal fatto che un militare jugoslavo ha abbandonato il suo copricapo in territorio italiano e lo stesso copricapo sarebbe attualmente in possesso delle autorità italiane -

se è al corrente del fatto e in ogni caso quali iniziative intende prendere in proposito. (4-08037)

VIRGILI E ZAVAGNIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - considerato che:

nelle scorse settimane l'ANAS ha deciso la chiusura al traffico della strada statale n. 46 della Vallarsa (Trentino) vietandone il transito su un tratto di 8 chilometri (dal bivio per Vanza fino alla località Anghebeni) per oggettive condizioni di pericolo;

la decisione è stata assunta a causa della mancanza di fondi necessari a realizzare le opere di protezione (paramassi, eccetera);

le popolazioni della Valle e i traffici da (e per) Rovereto a Schio e Vicenza sono sottoposti da decenni a disagi e in-

terruzioni in quanto l'ANAS non procede con sistematicità ad una revisione complessiva della strada in questione -:

a) se l'ANAS ha disposto un suo progetto esecutivo di opere e quali esse siano;

b) se il Ministero dei lavori pubblici ha previsto i finanziamenti necessari alla graduale realizzazione di tali opere e in che misura;

c) quali provvedimenti finanziari e tecnici immediati si intendono adottare per consentire quelle opere minimali che permettano la riapertura della strada statale n. 46 nel tratto tra il bivio di Vanza e Anghebeni. (4-08038)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritengano opportuno raggiungere fra loro le necessarie intese (oggi si gioca in materia a « scaricabarile ») al fine di consentire di definire, eventualmente anche sulla base della proposta di legge n. 1467 firmata da esponenti di ogni parte politica, la situazione giuridica e professionale degli agrotecnici, che raggiungono ormai un numero cospicuo e che stanno promuovendo nel paese una serie di agitazioni per richiamare l'attenzione del Parlamento sulla loro invero paradossale e insostenibile situazione.

Infatti la legge n. 754 del 1969, e i successivi decreti ministeriali del 20 aprile 1970, del 21 maggio 1970 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 19 marzo 1970, che istituirono « sperimentalmente » la figura dell'agrotecnico, stabilirono anche la validità del diploma di agrotecnico per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari, ma non fecero cenno alcuno alla possibilità di esercizio della libera professione. Solamente il comma primo dell'articolo 3 della legge 754 del 1969 recitava: « al termine dei corsi... gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità equipollente a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo » (dizione questa che lasciava aperta la possibilità di svolgere la libera professione con l'iscrizione degli agrotecnici all'albo professionale dei periti agrari; e in questo senso si era pronunciata anche la direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione).

Ma le domande di iscrizione all'albo professionale dei periti agrari presentate dagli agrotecnici sono sempre state respinte con la motivazione che « il titolo di agrotecnico non è adeguato ai fini della iscrizione »: e poiché i 15 mila agrotecnici finora diplomati non possono ovviamente tutti trovar occupazione nelle pubbliche amministrazioni, si domanda quale sia il loro inserimento nella vita sociale ed economica del paese.

Gravi sono però anche in questo campo le responsabilità ministeriali. Infatti i corsi per agrotecnico sorti come « corsi sperimentali » (articolo 1 della legge del 1969, n. 754) avrebbero dovuto essere controllati, valutati e limitati da una apposita commissione parlamentare, per essere definitivamente regolarizzati dalla riforma scolastica che sembrava allora (ingenua fiducia nella celerità del Parlamento!) imminente. Morale della favoletta all'italiana: la Commissione parlamentare non ha mai fatto conoscere le conclusioni del suo operato, la riforma scolastica delle superiori è in grembo agli irraggiungibili dei, e gli agrotecnici - che continuano ad affollare i corsi: si parla di 30 mila iscritti - continuano ad essere il frutto ibrido di un « esperimento di Stato » destinato a non finire e a produrre dei diplomati privi d'identità giuridica.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Governo abbia allo studio una propria iniziativa in materia che, pur tenendo in debito conto le legittime esigenze di altre categorie, affronti in maniera chiara ed organica i problemi che l'anomala situazione degli agrotecnici solleva e che non si possono più ulteriormente eludere. (4-08039)

IANNIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle condizioni statiche ed igieniche dell'istituto magistrale statale « Iommelli » di Aversa (Caserta), frequentato da una popolazione scolastica di oltre 1.500 alunni e da un corpo docente e non docente di circa 200 unità.

L'edificio, nel quale è ubicato attualmente l'Istituto, già fatiscente e pericolante, in seguito ai fenomeni sismici del novembre 1980, ha subito ulteriori crepe e lesioni, tali da compromettere l'incolumità degli alunni e del personale.

Le condizioni igieniche e sanitarie, già denunciate dallo stesso ufficiale sanitario anni addietro, hanno subito un ulteriore peggioramento per lo stato di abbandono in cui è tenuto il plesso al quale, peraltro, manca del tutto l'impianto di riscaldamento.

La insufficienza del personale non docente e la mancanza del custode espone, infine, le scolaresche alla intrusione di persone estranee, non sempre raccomandabili, con le preoccupazioni facilmente comprensibili degli alunni e delle rispettive famiglie.

L'ambiente squallido e poco accogliente, con i rischi per la stessa incolumità fisica, inducono gli alunni ad allontanarsi dalla scuola di Stato per trovare condizioni più idonee presso istituti privati.

In considerazione delle gravissime circostanze sopraindicate, l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene di intervenire con la urgenza e la immediatezza che il caso richiede per indurre l'amministrazione comunale di Aversa e le competenti autorità della Soprintendenza regionale scolastica a completare i lavori del nuovo istituto magistrale la cui costruzione è iniziata circa dieci anni or sono nella zona « Costantinopoli » del comune di Aversa.

(4-08040)

AMICI, DE GREGORIO E BARTOLINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui quasi contem-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

poraneamente sono stati sostituiti il direttore generale ingegnere Pietro Tana, il direttore di produzione ingegnere Ferdinando de Silva Dandini e il direttore del personale signor Gaetano Santagati dello stabilimento « Elicotteri Meridionali » di Frosinone, azienda a partecipazione statale;

per sapere se le sostituzioni dei tre massimi dirigenti dell'azienda sono avvenute per normale avvicendamento, per trasferimento o per dimissioni da parte dei suddetti;

per sapere se il provvedimento, per qualunque ragione preso, è da attribuire anche ai gravi fatti di malcostume e di disamministrazione che formarono oggetto della interrogazione a risposta scritta numero 4-06821 del 16 gennaio 1980 presentata dagli stessi interroganti e rimasta inesa, da più di un anno. Tale interrogazione si riferiva ad irregolarità circa l'assunzione di personale, all'acquisto di materiale non necessario, allo sperpero di centinaia di milioni per lavori inutili, alla fornitura in esclusiva concessa ad una ditta, i cui titolari e proprietari erano familiari del responsabile dell'ufficio acquisti dell'azienda;

per sapere se risponde a verità che il direttore generale aveva a disposizione un'automobile blindata con autista armato e che lo stesso direttore veniva prelevato ogni mattina presso la sua abitazione a Roma per essere condotto in fabbrica a Frosinone e ricondotto la sera a Roma;

per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a carico dei tre dirigenti nell'ipotesi che la sostituzione sia stata disposta d'ufficio o, in caso di dimissioni, a quanto ammonta l'indennità di licenziamento corrisposta o dal corrispondere a ciascuno di loro. (4-08041)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — considerato che ieri e oggi sono a convegno a Torino 180 sindaci di città del mondo che raccontano cosa hanno fatto per chi soffre, cioè per gli inabili fisici e psichici che sono circa 25 milioni in Europa

e 400 milioni negli altri continenti — perché all'ospedale Martini di Torino è stato chiuso l'unico reparto che curava i denti (con anestesia totale) agli handicappati, il che li costringerà o ad aspettare un anno per essere curati nella clinica di odontostomatologia delle Molinette di Torino, mettendosi nella coda lunghissima della lista di pazienti « normali » e « sub-normali » oppure, soltanto per quelli che hanno i mezzi e il tempo, ad andare in Svizzera « dove sono attrezzati per questo tipo di intervento ».

Per sapere se il Governo non intenda energicamente intervenire perché il reparto di « odontostomatologia e pedo-ortodonzia » dell'ospedale Nuovo Martini di via Tofane a Torino venga riportato dalla cantina, ove è stato confinato, nel padiglione dove si compiono gli interventi, con due handicappati che in media arrivano al reparto ogni settimana. E ciò in omaggio al suddetto convegno internazionale. (4-08042)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere se dopo tanto clamore delle scorse settimane, sono già state diramate le opportune istruzioni alle amministrazioni locali perché provvedano celermente alla posa in opera dei cosiddetti « vespasiani », da tempo scomparsi per inspiegabili ragioni. Circa la relativa dislocazione, sarebbe opportuno determinare, anzitutto, un coefficiente nazionale rapportato al peso della popolazione presente nei rispettivi comuni, raddoppiando, però, siffatto coefficiente per i siti attorno a piazze ed a vie in cui, di solito, hanno luogo i tradizionali mercati settimanali e le fiere;

per conoscere i provvedimenti che in proposito i Ministri intendono assumere, e; in particolare, se siano in grado di garantire che la fabbricazione dei suddetti manufatti sarà affidata esclusivamente ad imprese italiane e non estere, allo scopo, da un lato, di non deteriorare maggiormente i nostri conti con l'estero e, dal-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

l'altro, di contribuire a dare lavoro a qualche centinaio di unità lavorative in attesa d'impiego. (4-08043)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare sul piano normativo per tutelare la buona fede dei consumatori, i quali si vedono spesso richiedere dai propri fornitori aumenti di prezzo decisi anche successivamente alla ordinazione della merce (come filati, confezioni, mobilia, elettrodomestici, libri, automobili, eccetera).

Il fenomeno si verifica specialmente nei casi in cui le ordinazioni vengono riferite a schemi di contratto predisposti dagli stessi fornitori in modo astratto e unilaterale e contenenti condizioni (come, appunto, quelle relative alla variazione del prezzo) sulle quali dovrebbe essere sempre richiamata l'attenzione dell'altro contraente.

Poiché tutto ciò in pratica non avviene, in quanto l'acquirente si limita in genere alla pura e semplice adesione agli schemi predisposti e all'accettazione meccanica delle diverse clausole contemplate

(delle quali non si dà nemmeno lettura), l'interrogante ritiene che da parte della pubblica amministrazione si debbano emanare norme precise e puntuali per tutelare gli interessi dei consumatori ed evitare, al tempo stesso, l'insorgere di controversie in sede d'esecuzione dei contratti.

Che la materia sia tuttora incerta e confusa e richieda opportune precisazioni si evince da quanto emerso in occasione dei recenti aumenti dei prezzi delle automobili, aumenti che — essendo stati richiesti in via indiscriminata — hanno suscitato la giusta reazione di quanti, pur avendo ordinato le auto diversi mesi addietro, hanno dovuto egualmente sottostare alle nuove maggiorazioni.

L'interrogante ritiene, infine, che la regola del « prezzo bloccato » al momento dell'ordinazione della merce funzionerebbe, specie in tempi d'inflazione, anche da freno alla corsa agli aumenti da parte delle industrie, in quanto priverebbe le medesime della certezza di poter scaricare sulla clientela ignara aumenti di prezzo decisi in via unilaterale, spesso sulla base di dati alterati ed inattendibili. (4-08044)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, CATALANO, CAFIERO E MAGRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - in relazione all'assassinio del terrorista neo-fascista Ermanno Buzzi, ucciso nel « supercarcere » di Novara dai killers fascisti Mario Tuti e Pierluigi Concutelli il 13 aprile scorso -:

se ritenga inevitabile che nelle carceri italiane venga amministrata la pena di morte in esecuzione di sentenze di tribunali mafiosi, fascisti o terroristi;

se ritenga possibile garantire l'incolumità fisica dei detenuti nelle attuali strutture penitenziarie e con l'attuale disponibilità di personale di sorveglianza;

quale valutazione dia circa il ripetersi di assassinii e intimidazioni all'interno degli istituti penitenziari, e in particolare modo nel carcere di Novara, già teatro di altri omicidi;

se ritenga che la pena dell'ergastolo, cui erano condannati tanto gli esecutori quanto la vittima del nuovo omicidio, si sia dimostrata utile ai fini della rieducazione dei detenuti, o piuttosto un « salvacodotto » per ulteriori imprese criminali da eseguire all'interno delle carceri.

(3-03641)

VALENSISE, TRIPODI E BAGHINO. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga compatibile con le vitali necessità delle popolazioni calabresi l'attuale stato di carenza e di caos operativo in cui versa il trasporto aereo: e ciò, in particolare, con riferimento alla inefficiente quanto non meditata soluzione di realizzare il collegamento Roma-Lamezia e viceversa con un volo che è frazione di un volo Roma-Reggio Calabria-Roma, soluzione che non diventa operativa per la indisponibilità dei piloti e che, mentre non risolve i problemi delle province di

Catanzaro e di Cosenza, sconvolge la regolarità dei voli da e per Reggio Calabria, la cui utenza, insieme all'utenza di Messina e provincia, è sistematicamente privata del volo serale da Roma e del primo volo del mattino per la capitale;

per conoscere, infine, se, di fronte all'indignazione delle popolazioni interessate per i danni gravissimi derivanti dalla situazione attuale, all'inizio della stagione turistica, il Governo intenda adottare responsabili provvedimenti per normalizzare i collegamenti aerei dell'aeroporto dello Stretto e per ripristinare appositi collegamenti per Lamezia e Crotona, isolate a seguito della crisi della compagnia ITAVIA, gestita con gli attuali risultati dalla ostinata imprevidenza del Ministro dei trasporti, chiuso alle esigenze delle popolazioni calabresi. (3-03642)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - in relazione alla gravissima ed incredibile vicenda della cooperativa « Auspicio » di Roma, i cui soci si vedono da più di un anno privati del diritto alla casa per il blocco dei lavori dei cantieri, per alloggi d'altronde in gran parte già pagati -:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione e dei motivi che impediscono a 1.500 famiglie di ottenere la casa attesa (e pagata) da tempo;

quali interventi siano stati disposti, o si intendano disporre per far cessare le speculazioni sulle case dei soci della cooperativa « Auspicio », per reperire i finanziamenti necessari per l'ultimazione dei lavori, per appurare le responsabilità dell'intera vicenda;

se non ritenga opportuno ed urgente convocare una riunione con le parti interessate per addivenire ad una rapida ed equa soluzione del problema. (3-03643)

RIPPA E PINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere per fronteggia-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

re la gravissima situazione igienico-sanitaria dell'ospedale « Cardarelli » di Napoli dopo il protrarsi senza sbocchi dello sciopero del personale paramedico di pulizia che da 20 giorni ha portato il più grande nosocomio napoletano oltre ogni limite sopportabile.

In particolare per conoscere in che modo il Governo intenda affrontare la gravissima carenza di personale qualificato e la disorganizzazione degli ospedali riuniti di Napoli e specificatamente del « Cardarelli ».

(3-03644)

FIORI GIOVANNINO, MANFREDI MANFREDO, DEL RIO, GARZIA, DE COSMO, ARMELLA, FONTANA ELIO, BELUSSI, BALESTRACCI, PATRIA, RUBBI EMILIO E CARAVITA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere, in merito alle assicurazioni date dal Ministro del tesoro in un recente convegno svoltosi a Firenze, se siano state impartite disposizioni agli istituti bancari in ordine all'esclusione delle operazioni di mutuo relative all'Artigiancassa dai provvedimenti sulla stretta creditizia.

Gli interroganti fanno presente che le richieste di finanziamenti agevolati da parte delle imprese artigiane sono tuttora assoggettate alle limitazioni anzidette, o congelate, per la presumibile mancanza di istruzioni, da parte delle autorità monetarie, nel senso indicato dal Ministro del tesoro, con ripercussioni gravissime sull'attività produttiva del settore. (3-03645)

FRACCHIA, NESPOLO, PATRIA, BORGOGGIO E ARMELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se rispondano al vero le affermazioni attribuitegli circa un non meglio precisato progetto IRI di trasferire il comparto « CEMENTIR » dalla FINSIDER all'ITALSTAT, se non addirittura di cederlo all'imprenditoria privata;

2) se il summenzionato progetto, in quanto vero, riguardi tutte le aziende CEMENTIR o solo alcune di esse e quali;

3) quali siano, a suo avviso, le conseguenze che nel caso di cessione ai privati si riverserebbero sui lavoratori, specie per quanto riguarda i livelli occupazionali.

(3-03646)

TORRI, CASTOLDI, VIOLANTE, BONETTI MATTINZOLI E SPAGNOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che in data 13 aprile 1981 nelle carceri di Novara, sezione di massima sicurezza, è stato ucciso mediante strangolamento durante l'ora d'aria il detenuto Ermanno Buzzi, condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di primo grado per la strage fascista di Brescia del 28 maggio 1974;

che sembra abbiano confessato di aver commesso il crimine due detenuti, Mario Tuti e Luigi Concutelli, espressioni efferate del terrorismo neofascista;

che Ermanno Buzzi era rimasto, dopo la sentenza della Corte di Assise di Brescia, presso il carcere locale, sino al giorno 11 aprile 1981;

che lo stesso si trovava pertanto nel carcere di Novara, al momento del suo assassinio, da meno di 48 ore;

che nel carcere di Novara è raccolto un alto numero di appartenenti all'estremismo neofascista, condannati o in attesa di giudizio per crimini gravissimi;

che la personalità di Buzzi era nota e tale da sconsigliare di associarlo ad un carcere caratterizzato dalla presenza di detenuti di quel tipo;

che l'assassinio di Buzzi per il brevissimo tempo da lui trascorso nelle carceri di Novara prima di essere ucciso, e per la qualità e identità dei suoi esecutori appare essere l'esito di una decisione maturata prima del suo trasferimento dal carcere di Brescia a quello di Novara ed in calcolata previsione del suo arrivo in quel carcere;

che pertanto la scelta di inviare il detenuto Buzzi a Novara dovette essere conosciuta ben oltre gli stretti e riservati canali decisionali;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

nell'auspicare che nulla sia lasciato intentato, anche al di fuori dell'inchiesta giudiziaria, per fare piena luce sulle circostanze e sull'ambiente in cui è maturato il gravissimo episodio -:

quali sono stati i rapporti con l'esterno tenuti dal Buzzi, dopo la condanna della Corte di Assise di Brescia; in particolare le visite ricevute, i colloqui, la loro frequenza, l'identità dei visitatori, il titolo e le ragioni delle visite e dei colloqui ripetutisi, pare, con anomala reiterazione e continuità;

quali misure di sicurezza siano state adottate e quali si intende adottare a effettiva prevenzione di atti di violenza il cui ripetersi ravvicinato e feroce ha fatto del carcere di Novara uno dei luoghi del sistema carcerario più esposti e vulnerabili dall'oscuro « potere » interno ed esterno al carcere, che sembra « dirigerlo » con implacabile efficacia. (3-03647)

PAZZAGLIA, TRANTINO, TRIPODI E PIROLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie in ordine ai numerosi omicidi commessi recentemente nelle carceri italiane da parte di detenuti e quali misure intenda adottare per garantire la sicurezza dei detenuti, incredibilmente esposti al rischio della vita, aggravato da trasferimenti assurdi operati a richiesta di criminali che, una volta giunti nelle carceri ove avevano chiesto di essere trasferiti, hanno potuto realizzare i progettati omicidi. (3-03648)

RUBINACCI E SANTAGATI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere:

se sono stati informati che domenica 12 aprile, al n. 11 di Dowing Street si sono riuniti nella massima segretezza, per discutere importanti problemi monetari di vitale interesse per il nostro paese, i ministri delle finanze ed i governatori delle banche centrali degli Stati Uniti, Giappone, Germania Occidentale, Francia e Gran Bretagna;

quali siano i motivi dell'esclusione dell'Italia;

se è stata avanzata una qualche protesta e, in caso affermativo, qual è stata la risposta. (3-03649)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - considerato con « magra » soddisfazione che finalmente un Ministro della Repubblica ha preso una posizione contro lo sciopero nei servizi pubblici a tutela del cittadino italiano - perché la precezione si è rivolta solo in questa occasione verso il sindacato autonomo dell'aria e non anche verso i vari sindacati della « triplice », che hanno avuto finora via libera nelle varie manifestazioni « non lavorative », che hanno intaccato gli interessi dei lavoratori e dei cittadini italiani attraverso deleteri scioperi selvaggi. (3-03650)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere -

considerato che il 18 marzo è stato arrestato a Kiev Kim Fridman, un radiotecnico, con moglie e figlia in Israele dal novembre 1976, impedito a lasciare l'URSS (prima domanda di emigrazione nel luglio 1971) per motivi di « segretezza » e trattenuto al posto di polizia fino al 29 marzo e poi trasferito in prigione, ignorandosi il capo di accusa;

considerato che, sempre a Kiev, un altro attivista ebreo, Vladimir Kislik, fisico, con moglie in Israele, arrestato la sera del 19 marzo, la cui domanda di emigrazione, che data dal 1973, era stata respinta sempre per motivi di « segretezza », è stato in passato rilasciato dopo poche settimane di carcere per l'inconsistenza delle accuse che gli erano state mosse: borseggio, spionaggio, traffico di icone, violazione di *copyright* (per le sue pubblicazioni scientifiche mandate in Occidente), teppismo, ed infine internato in una clinica psichiatrica;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

considerato che la sera del 19 marzo Kislik, uscendo dalla casa di un suo amico dove aveva festeggiato la ricorrenza ebraica di Purim pare sia stato fermato dalla polizia con l'accusa di aver aggredito una donna per strada e di teppismo aggravato, secondo l'articolo 206 del c.p., che comporta una pena da 2 a 5 anni ed il processo sarà presumibilmente celebrato entro il mese di aprile, essendo sintomatico il fatto che nessun avvocato della capitale ucraina abbia accettato di assumere la difesa del fisico -

se il Governo non intenda compiere un passo diplomatico per far cessare questa vera repressione, che mira secondo le autorità sovietiche, a sbarazzarsi in modo definitivo di ogni forma di disturbo al regime in un momento in cui l'attenzione internazionale è piuttosto allentata perché rivolta verso la crisi polacca, tenendo conto che questi arresti devono suonare a monito per chiunque, in Ucraina, voglia trarre anche un lontano esempio da quello che sta accadendo nella confinante Polonia. (3-03651)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere - premesso che:

a) le decisioni del Consiglio dei ministri della CEE sui prezzi 1981-82, per quanto si riferisce al settore bieticolo-saccarifero, provocano effetti negativi di ordine economico non solo ai produttori bieticoli ma a tutta la bilancia commerciale del paese, introducendo misure volte a scoraggiare il raggiungimento dell'autosufficienza produttiva rispetto al consumo interno, umiliando lo sforzo tecnologico e finanziario dei coltivatori per assicurare alla bieticoltura italiana una capacità competitiva rispetto alle analoghe produzioni degli altri paesi;

b) la quota A, pur essendo stata aumentata di 900.000 quintali di zucchero, è insufficiente alle esigenze del paese e si situa in un contesto di semplice trasferimento dalla quota B, lasciando inalterata la complessiva quota base;

c) i bieticoltori dovrebbero subire per 5 anni il sopracitato contingentamento del prodotto, con la sola possibilità di revisione per le campagne 1984-85 e 1985-86;

d) a tale contingente si applica una partecipazione finanziaria dei produttori del 2 per cento per la quota A e B e fino al 30 per cento per la quota B con perdite di reddito;

e) vengono ridotti gli aiuti nazionali per le aree settentrionali;

considerato che le gravi limitazioni evidenziate avranno in prospettiva l'effetto di togliere validità economica alla produzione bieticola -

quali iniziative intenda assumere in sede comunitaria per rinegoziare, sin dalla campagna per i prezzi 1982-83, le intese sottoscritte;

quali misure nazionali intende promuovere per far fronte, sin dall'attuale campagna, a semine già avvenute, ai danni arrecati ai bieticoltori dalle nuove misure;

quali contributi sui costi di gestione delle cooperative di meccanizzazione intende proporre per attuare una coltivazione tecnicamente avanzata, con idonei trattamenti e profonde arature;

quali intese intende assumere con il Ministero delle finanze per evitare che i bieticoltori siano sottoposti ad una doppia fatturazione IVA (quella con il trasportatore e quella di uguale importo con la società saccarifera) con un esborso ingiusto di molti miliardi da parte dei produttori.

(2-01049) « CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BONOMI, BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZUECH, ZURLO, MORA, MENEGHETTI, MARABINI, ZANIBONI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere:

se sono a loro conoscenza le modalità e i motivi del barbaro assassinio del dottor Salvia, il quale, come vicedirettore del carcere di Poggioreale, si adoperava con impegno per l'attuazione della riforma penitenziaria;

se non ritengano che il delitto, del quale appaiono evidenti le connessioni con altri di recente commessi nella zona di Napoli e che sono riferibili alla camorra, sia l'effetto dell'incapacità del Governo di dirigere il sistema penitenziario, specie in situazioni, come quella di cui si tratta, nelle quali diventa sempre più grave il rischio che la criminalità organizzata prevalga sulle istituzioni pubbliche e imponga il suo potere sulla stessa convivenza civile, secondo quanto gli interpellanti hanno denunciato più volte inutilmente;

quali iniziative intendano assumere per risolvere le cause sociali e politiche che sono all'origine di fenomeni criminali

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

tanto pericolosi e per intervenire urgentemente affinché le risposte istituzionali nell'ambito della sicurezza pubblica, in quello giudiziario e penitenziario, siano adeguate all'entità della minaccia.

(2-01050) « SALVATO, GEREMICCA, SANDOMENICO, GRANATI CARUSO, MANNUZZU ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e dei trasporti, per sapere a quale logica ed a quali interessi nazionali abbia fatto riferimento il decreto ministeriale del 30 marzo 1981 che ha aumentato il numero delle dogane abilitate allo sdoganamento dei prodotti siderurgici solo da 12 a 20, ripristinando in gran parte le dogane soppresse con decreto 14 novembre 1980 ma inopinatamente penalizzando la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto ministeriale del 14 novembre 1980 - suscitando un nugolo di proteste - il numero delle dogane abilitate allo sdoganamento dei prodotti siderurgici veniva ridotto a 12:

Friuli-Venezia Giulia: n. 1 - Tarvisio;

Veneto: n. 1 - Venezia;

Lombardia: n. 3 - Milano-Brescia-Chiasso;

Piemonte: n. 1 - Torino;

Liguria: n. 2 - Savona-La Spezia;

Marche: n. 1 - Ancona;

Sardegna: n. 1 - Porto Torres;

Campania: n. 1 - Napoli;

Sicilia: n. 1 - Palermo.

In data 30 marzo 1981 tale numero veniva elevato a 20:

Friuli-Venezia Giulia: n. 1 - Tarvisio;

Veneto: n. 3 - Venezia-Verona-Chioggia;

Lombardia: n. 5 - Milano-Brescia-Chiasso-Ponte Chiasso-Lecco;

Val d'Aosta: n. 1 - Aosta;

Piemonte: n. 2 - Torino-Domodossola;

Liguria: n. 2 - Savona-La Spezia;

Toscana: n. 1 - Piombino;

Emilia-Romagna: n. 1 - Ravenna;

Marche: n. 1 - Ancona;

Sardegna: n. 1 - Porto Torres;

Campania: n. 1 - Napoli;

Sicilia: n. 1 - Palermo.

Come si rileva, alla regione Friuli-Venezia Giulia è rimasta una sola dogana con esclusione di Ferneti, di Gorizia e principalmente di quella di Pontebba che, non a torto, è da considerarsi una delle più importanti e preparate. Sulla stessa infatti grava circa il 90 per cento dei prodotti provenienti dall'Austria, la maggioranza di quelli provenienti dalla Cecoslovacchia e Polonia ed una parte di quelli provenienti dalla Germania occidentale.

La dogana di Tarvisio, che è stata riconfermata, non si può ritenere una dogana completa in quanto, presso la stessa, si possono svolgere solo operazioni « via strada » ad esclusione delle Acciaierie di Weissenfeld che sdoganano - ricevendo la merce a mezzo vagoni - presso la stazione di Tarvisio (per inciso c'è da dire che da diversi anni lo scalo ferroviario di Tarvisio è stato disabilitato per qualsiasi operazione che non riguardi espressamente aziende residenti).

A compendio della dogana di Tarvisio, le norme ferroviarie internazionali (CIM e PIM) assegnano a Pontebba la qualifica di dogana ferroviaria sul confine di Tarvisio.

Pertanto assegnando solo Tarvisio allo sdoganamento dei prodotti siderurgici ed operando la stessa dogana solo « via strada » si è voluto incredibilmente escludere il traffico ferroviario gravante su Pontebba.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

Oltre a tutte le altre considerazioni questo non appare giusto poiché tutte le altre dogane abilitate, ad esclusione di quelle « via mare » possono operare indifferentemente sia « via strada » sia « via ferroviaria ».

Tale provvedimento si prefiggeva lo scopo di proteggere l'industria siderurgica nazionale limitando l'importazione, ma tale scopo non è stato raggiunto perché:

le importazioni - a parte un primo momento di riflessione e riorganizzazione - sono regolarmente continuate presso altre dogane con queste conseguenze:

1) un aggravio di spesa per le industrie della regione e del Veneto in conseguenza del maggior percorso fra la dogana di Venezia e gli stabilimenti;

2) un ritardo notevole nell'approvvigionamento;

3) una negativa flessione dell'occupazione nella regione Friuli-Venezia Giulia (zona Pontebba, zona Gorizia, zona Trieste) mancando una notevole porzione di traffico.

Ora, tenuto conto che lo scalo ferroviario di Pontebba è potenzialmente uno dei migliori per effetto delle sue strutture completamente rinnovate negli « anni sessanta », che può operare fino a mille vagoni al giorno e che:

il trasporto a mezzo ferrovia assorbe circa il 70 per cento del traffico;

le industrie della regione e del Veneto vengono svantaggiate;

sul totale del traffico l'incidenza dei prodotti siderurgici è del 40 per cento;

le importazioni dai paesi dell'est sono contingentate e quindi una manovra restrittiva riguardante i luoghi di sdoganamento non le limita;

gli addetti in sovrannumero diretti ed indotti sono circa 200;

gli interpellanti chiedono di conoscere per quale motivo le dogane regionali, con in testa Pontebba, sono state nuovamente escluse, tenendo conto che, come più sopra specificato, la situazione è rimasta invariata, con la sola ed unica

differenza di spostamento di traffico dalle dogane friulane, isontine e giuliane su quelle di altre regioni, certamente più ricche.

(2-01051) « FORTUNA, BARACETTI, COLOMBA, TOMBESI, PICCOLI MARIA SANTA, CUFFARO, REGGIANI, MELLINI, GIANNI, COVATTA, LO BELLO, MIGLIORINI, SANTI, AGLIETTA, FORTE FRANCESCO, GANGI, ORSINI GIANFRANCO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali siano gli orientamenti di politica carceraria del Governo, in particolare per quello che riguarda il trattamento dei detenuti per motivi di terrorismo e l'esigenza di impedire che il sistema carcerario diventi luogo di reclutamento delle organizzazioni terroristiche, attraverso la propaganda, l'intimidazione e l'esercizio della violenza.

Per sapere, in particolare:

se risponda a verità che il detenuto Ermanno Buzzi, assassinato il 13 aprile nel carcere di Novara, aveva chiesto e ottenuto di restare nel carcere di Brescia fino alla fine del processo d'appello;

se risponde a verità che questo provvedimento era stato firmato dai magistrati Altavista, Minervini e D'Urso;

in base a quali motivazioni sia stata decisa la revoca del precedente provvedimento, anche alla luce del fatto che il Buzzi era seriamente ammalato di ulcera duodenale, gastroenterite, bronchite bilaterale e calcoli alla cistifellea, e il carcere di Novara non è dotato di un attrezzato centro clinico;

quale funzionario abbia preso questa decisione e in quale data.

Si chiede inoltre di accertare se risponda a verità quanto affermato dalla stampa, e cioè che il Buzzi aveva espresso alla madre che al suo legale, avvocato Giovanni Pinna, la convinzione che - ove egli fosse stato trasferito nel carcere di Novara - sarebbe stato ucciso; se questi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

suoi timori siano stati comunicati agli organi superiori del Ministero e quali provvedimenti siano stati presi per la tutela della vita del detenuto;

Più in generale, gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per tutelare l'incolumità dei detenuti all'interno delle carceri e se il Ministero di grazia e giustizia intenda aprire un'inchiesta sul carcere di Novara, anche alla luce delle sconcertanti dichiarazioni del suo direttore.

Chiedono infine di conoscere se non si ritenga opportuno - vista l'inutilità e pericolosità delle carceri « di massima sicurezza » - disporne la soppressione.

(2-01052)

« COVATTA, CICCHITTO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per frenare l'*escalation* criminale che ormai caratterizza la regione Campania con particolare riferi-

mento a Napoli e provincia, determinando un clima pericoloso e destabilizzante per le istituzioni democratiche.

Infatti una serie di delitti in questi ultimi tempi e particolarmente in questi ultimi giorni, di tipo politico-camorristico, hanno creato un clima di terrore nelle popolazioni. In particolare il carcere di Poggioreale è notoriamente diventato il centro della criminalità organizzata, come dimostra il barbaro assassinio del suo vicedirettore dottor Salvia.

Gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro di grazia e giustizia intenda finalmente intervenire per normalizzare la vita all'interno dell'istituto penitenziario; e se il Ministro dell'interno intenda adottare con decisione misure adeguate per bloccare iniziative eversive ed ogni forma di delinquenza organizzata al fine di seriamente garantire la sicurezza ai cittadini.

(2-01053) « RUSSO RAFFAELE, GRIPPO, CIRINO POMICINO, VISCARDI ».

PAGINA BIANCA

VIII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 14 APRILE 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma